SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 255

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 2 novembre 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 settembre 2001, n. **395.**

Recepimento della direttiva 99/32/CE relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 2, commi 2 e 3, della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto l'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, concernente norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 16 giugno 1988;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 8 maggio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 1989 recante limitazioni delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 25 novembre 1995 recante disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico, nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 29 novembre 1995, recante recepimento della direttiva 93/12/CEE, relativa al tenore di zolfo nei combustibili liquidi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre 2000, n. 434, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 2001, recante recepimento della direttiva 98/70/CE del Consiglio del 28 dicembre 1998 relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel;

Vista la direttiva 99/32/CE del Consiglio del 26 aprile 1999 relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 161/01, espresso nell'adunanza del 13 giugno 2001;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro delle attività produttive;

A D O T T A
il seguente regolamento:

Art. 1.
Campo di applicazione

1. Il presente decreto disciplina il tenore di zolfo dei combustibili liquidi, di cui al successivo articolo 3, al fine di ridurre le emissioni di anidride solforosa derivanti dalla loro combustione e di diminuire gli effetti nocivi di tali emissioni per le persone e l'ambiente.

Art. 2.
Esclusioni

1. Il presente decreto non si applica:

a) ai combustibili liquidi derivati dal petrolio usati nella navigazione marittima, salvo quelli che rientrano nell'ambito della definizione di cui al successivo articolo 3, comma 1, lettera *c)*;

b) al gasolio marino utilizzato dalle navi che attraversano una frontiera con un Paese terzo;

c) ai combustibili destinati alla trasformazione prima della combustione finale;

d) ai combustibili usati ai fini di trasformazione nell'industria della raffinazione.

Art. 3.
Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto si intende per:

a) olio combustibile pesante: qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio del codice NC 2710 00 71-2710 00 78 ovvero qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, escluso il gasolio di cui alle successive lettere *b)* e *c)*, che, per i suoi limiti di distillazione, rientra nella categoria di oli pesanti destinati ad essere usati come combustibile e di cui meno del 65% in volume, comprese le perdite, si distilla a 250 °C secondo il metodo ASTM D86, anche nel caso in cui la distillazione non può essere determinata secondo il predetto metodo;

b) gasolio: qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio del codice NC 2710 00 67 o 2710 00 68, ovvero qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio che, per i suoi limiti di distillazione, rientra nella categoria dei distillati medi destinati ad essere usati come combustibile o carburante e di cui almeno l'85% in volume, comprese le perdite, si distilla a 350 °C secondo il metodo ASTM D86. Sono esclusi dalla presente definizione i gasoli specificati nel codice NC 2710 00 66, utilizzati per le automotrici ferroviarie e per i veicoli a propulsione autonoma di cui ai decreti

del Ministro dell'ambiente del 28 dicembre 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1992, che recepisce la direttiva 91/441/CEE, e del 5 giugno 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, n. 229, del 30 settembre 1989, che recepisce la direttiva 88/77/CEE, e di cui ai decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione del 20 dicembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 9 febbraio 2000, che recepisce la direttiva 97/68/CE, e del 5 aprile 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, n. 99, del 30 aprile 1994, che recepisce la direttiva 92/61/CEE, e loro successive modificazioni, nonché al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, n. 133, del 16 maggio 1981, recante norme di attuazione della direttiva 77/537/CEE.

c) gasolio marino: qualsiasi combustibile per uso marittimo che corrisponde alla definizione di cui alla lettera *b)* ovvero che ha una viscosità o densità che rientri nei limiti della viscosità o densità definiti per i distillati marini nella tabella dell'ISO 8217-1996, ad esclusione di quello utilizzato per le imbarcazioni destinate alla navigazione interna per il quale valgono le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre 2000, n. 434;

d) metodo ASTM: i metodi stabiliti dalla «American Society for Testing and Materials» nell'edizione 1976 delle definizioni e specifiche tipo per il petrolio e i prodotti lubrificanti;

e) impianto di combustione: qualsiasi apparato tecnico nel quale i combustibili vengono ossidati al fine di usare il calore prodotto;

f) navigazione interna: navigazione su laghi, fiumi, canali e altre acque interne.

Art. 4.

Tenore massimo di zolfo nell'olio combustibile pesante

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, il tenore massimo di zolfo negli oli combustibili pesanti non può superare l'1.00 per cento in massa, fatti salvi i casi per i quali, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 1995, è obbligatorio l'utilizzo di oli combustibili pesanti con un tenore massimo di zolfo non superiore allo 0.3 per cento in massa.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, limitatamente alle tipologie di impianti previste dal citato decreto 2 ottobre 1995 per le quali è ammesso l'uso di oli combustibili pesanti aventi un tenore massimo di zolfo superiore all'1.00 per cento in massa e nel rispetto dei tenori massimi di zolfo stabiliti dal medesimo decreto, è consentito, fatto salvo l'adeguato controllo delle emissioni da parte delle competenti autorità, l'uso di oli combustibili pesanti aventi un tenore massimo di zolfo superiore all'1.00 per cento in massa:

a) agli impianti di combustione che rientrano nel campo di applicazione del decreto del Ministro dell'ambiente 8 maggio 1989, a condizione che siano rispettati i valori limite di emissione per l'anidride solforosa previsti dall'articolo 3 e dall'allegato 2 dello stesso decreto;

b) agli impianti di combustione non ricompresi nella precedente lettera *a)* ubicati nelle raffinerie di oli minerali, a condizione che rispettino i valori limite di emissione per l'anidride solforosa fissati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e purché, in ogni caso, la media mensile delle emissioni di anidride solforosa di tutti gli impianti della raffineria, esclusi quelli di cui alla lettera *a)*, non superi, indipendentemente dal tipo di combustibile e dalle combinazioni di combustibile utilizzati, un valore pari a 1700 mg/Nm^3 riferito ad un tenore di ossigeno nei fumi anidri pari al 3 per cento per i combustibili gassosi e liquidi, al 6 per cento per il carbone, all'11 per cento per gli altri combustibili solidi e al 15 per cento per le turbine a gas, anche se accoppiate con una caldaia a recupero;

c) agli impianti di combustione non ricompresi alle precedenti lettere *a)* e *b)*, a condizione che rispettino i valori limite di emissione per l'anidride solforosa fissati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e purché detto valore limite non sia superiore a 1700 mg/ Nm^3 riferito ad un tenore di ossigeno nei fumi anidri pari al 3 per cento.

3. Gli oli combustibili pesanti destinati ad essere commercializzati o utilizzati in emulsione con acqua non possono, comunque, avere un tenore di zolfo superiore a quello previsto ai commi 1 e 2.

4. Nei casi di cui al comma 2, l'autorità competente specifica nell'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, il valore limite di emissione per l'anidride solforosa.

Art. 5.

Tenore massimo di zolfo nel gasolio

1. Il tenore massimo di zolfo nei gasoli, inclusi quelli marini, non può superare:

a) lo 0.20 per cento in massa a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) lo 0.10 per cento in massa a partire dal 1° gennaio 2008.

Art. 6.

Prescrizioni per zone particolari

1. Le regioni, qualora, nell'ambito dei piani e programmi di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, individuino come misura necessaria per il conseguimento degli obbiettivi dei piani stessi la riduzione delle emissioni di biossido di zolfo e di materiale particolato prodotte dagli impianti di combustione dei natanti in sosta nei porti ubicati

nelle zone o agglomerati di cui all'articolo 8, comma 1, dello stesso decreto legislativo, possono richiedere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la fissazione di particolari specifiche tecniche per i combustibili di cui ai precedenti articoli 2, comma 1, lettera *a)*, e 3, comma 1, lettera *c)*, utilizzati dai natanti nei periodi di sosta in porto. In tal caso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio provvede a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Art. 7.

Mutamenti nell'approvvigionamento di combustibili

1. Con decreto emanato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero delle attività produttive e con il Ministero della sanità, previa autorizzazione resa dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 1999/32/CE del 26 aprile 1999, possono essere stabiliti valori limite massimi per il contenuto di zolfo negli oli combustibili pesanti o nel gasolio, incluso quello marino, più elevati rispetto a quelli fissati nei precedenti articoli 4 e 5 qualora, a causa di un mutamento improvviso nell'approvvigionamento del petrolio greggio, di prodotti petroliferi o di altri idrocarburi, non sia possibile rispettare l'applicazione dei predetti valori limite massimi del tenore di zolfo.

Art. 8.

Campionamento e analisi

1. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5, i controlli sul tenore di zolfo nell'olio combustibile pesante, nel gasolio e nel gasolio marino immessi sul mercato sono effettuati dai laboratori chimici delle dogane e delle imposte dirette, a partire dal 1° gennaio 2001, sulle partite prodotte in Italia e su quelle importate. Il campionamento è effettuato con una frequenza sufficiente e secondo modalità che assicurino la rappresentatività dei campioni rispetto al combustibile esaminato.

2. Il metodo di riferimento per la determinazione del tenore di zolfo nell'olio combustibile pesante e nel gasolio marino è quello definito dai metodi ISO 8754 - edizione 1992 - e EN ISO 14596 - edizione 1998.

3. Il metodo di riferimento per la determinazione del tenore di zolfo nel gasolio è quello definito dai metodi EN 24260 - edizione 1987, ISO 8754 - edizione 1992 - e EN ISO 14596 - edizione 1998.

4. Per l'arbitrato è utilizzato il metodo EN ISO 14596 - edizione 1998. L'interpretazione statistica dei risultati della verifica del tenore di zolfo dei gasoli è effettuata secondo la norma ISO 4259 - edizione 1992.

Art. 9.

Relazione alla Commissione europea

1. Le raffinerie ed i depositi fiscali inviano annualmente, entro il 31 marzo, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici informazioni sui quantitativi di oli combustibili pesanti e di gasolio, incluso il gasolio marino, prodotti o importati, nonché sul relativo tenore di zolfo. Le prime informazioni relative al 2001 sono inviate entro il 31 marzo 2002. I gestori degli impianti di cui all'articolo 4, comma 2, inviano annualmente, entro il 31 marzo, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici le informazioni inerenti i quantitativi ed il tenore di zolfo degli oli combustibili pesanti utilizzati. Le prime informazioni relative al 2001 sono inviate entro il 31 marzo 2002.

2. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, sulla base dei risultati dei controlli di cui all'articolo 8, comma 1, e delle informazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione sul tenore di zolfo dei combustibili liquidi disciplinati dal presente decreto e utilizzati nell'anno civile precedente, nonché sulle deroghe di cui all'articolo 4, comma 2. La prima relazione relativa al 2001 è trasmessa entro il 31 maggio 2002.

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio inoltra alla Commissione europea, entro il 30 giugno di ciascun anno, a partire dal 2002, la relazione di cui al comma 3.

Art. 10.

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1995, recante recepimento della direttiva 93/12/CEE relativa al tenore di zolfo in taluni combustibili liquidi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 7 settembre 2001

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 2001
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 5, foglio n. 245

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— La legge 8 luglio 1986, n. 349, reca: «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale». L'art. 2, commi 2 e 3, recita:

«2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabilite per l'intero territorio nazionale e per zone particolari dello stesso le caratteristiche merceologiche, aventi rilievo ai fini dell'inquinamento atmosferico, dei combustibili e dei carburanti, nonché le caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione.

3. Le disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge 13 luglio 1966, n. 615, e successive modificazioni ed integrazioni, restano in vigore fino alle date che saranno indicate nei decreti di cui al precedente comma.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, reca norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali. L'art. 16 recita:

«Art. 16. — 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabiliti, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, le caratteristiche dei combustibili destinati ad essere utilizzati negli impianti in relazione alle finalità e ai contenuti del presente decreto.».

— La direttiva 1999/32/CE è pubblicata nella GUCE 11 maggio 1999 n. L 121.

— La direttiva 93/2/CEE è pubblicata nella GUCE 27 marzo 1993 n. L 74.

Note all'art. 3:

— La direttiva 91/441/CEE è pubblicata nella GUCE 30 agosto 1991 n. L 242.

— La direttiva 88/77/CEE è pubblicata nella GUCE 9 febbraio 1988 n. L 36.

— La direttiva 97/68/CEE è pubblicata nella GUCE 27 febbraio 1998 n. L 59.

— La direttiva 92/61/CEE è pubblicata nella GUCE 10 agosto 1992 n. L 225.

— La direttiva 77/537/CEE è pubblicata nella GUCE 29 agosto 1977 n. L 220.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre 2000, n. 434, reca: «Recepimento della direttiva 98/70/CE del Consiglio del 28 dicembre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel».

Note all'art. 4:

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 1995 reca: «Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico, nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione.».

— Il decreto ministeriale 8 maggio 1989 reca: «Limitazione dell'emissione nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione.».

— L'art. 3, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, recita:

«2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza dei presidenti delle giunte regionali, sono fissati ed aggiornati:

a) le linee guida per il contenimento delle emissioni, nonché i valori minimi e massimi di emissione;

b) i metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti e dei combustibili;

c) i criteri per l'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili;

d) i criteri temporali per l'adeguamento progressivo degli impianti esistenti alla normativa del presente decreto.».

Note all'art. 6:

— Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 reca: «Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente». L'art. 8, comma 3, recita:

«3. Nelle zone e negli agglomerati di cui al comma 1, le regioni adottano un piano o un programma per il raggiungimento dei valori limite entro i termini stabiliti ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *c)*. Nelle zone e negli agglomerati in cui il livello di più inquinanti supera i valori limite, le regioni predispongono un piano integrato per tutti gli inquinanti in questione.».

— Per l'art. 2, comma 2, della legge n. 349 del 1986 vedi note alle premesse.

Note all'art. 7:

— Per la direttiva 1999/32/CE vedi note alle premesse. L'articolo 5 recita:

«Art. 5 (*Mutamenti nell'approvvigionamento di combustibili*). — Qualora un mutamento improvviso nell'approvvigionamento di greggio, di prodotti petroliferi, o di altri idrocarburi renda difficile per uno Stato membro l'applicazione dei limiti massimi del tenore di zolfo di cui agli articoli 3 e 4, detto Stato membro ne informa la Commissione. La Commissione può autorizzare l'applicazione di un limite più elevato sul territorio di detto Stato membro, per un periodo non superiore a sei mesi e notifica la sua decisione al Consiglio e agli Stati membri. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio, entro un mese, la decisione della Commissione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione differente entro due mesi.

01G0451

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 8 febbraio 2001, n. **396.**

Regolamento concernente integrazioni all'articolo 5 del decreto interministeriale 4 novembre 1999, n. 5058, sul trattamento economico per il personale inviato in missione all'estero ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla nuova disciplina della Cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49 sulla nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo;

Visto il decreto interministeriale 19 febbraio 1988, n. 863, concernente il trattamento economico spettante al personale inviato in missione all'estero ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49;

Visto il decreto 4 luglio 1997, n. 492, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 18 del 23 gennaio 1998 con il quale è stato adottato un regolamento recante modifiche al trattamento economico previsto dalle sopracitate disposizioni, in particolare agli articoli 1, 2 e 3 del decreto interministeriale 19 febbraio 1988, n. 863;

Visto il decreto interministeriale 4 novembre 1999, n. 128/005058/2, con il quale è stato adottato un regolamento recante modifiche al trattamento economico previsto dal predetto decreto 4 luglio 1997, n. 492;

Ritenuto di dover apportare alcune variazioni al trattamento economico per carichi familiari di cui all'articolo 5, comma 4 del decreto interministeriale n. 128/005058/2 del 4 novembre 1999, al fine di armonizzarlo con quello previsto per il personale del Ministero degli affari esteri;

Ritenuto di dover fissare la decorrenza della predetta modifica al 1° luglio 1999 anche per tenere conto dei contratti in corso di esecuzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 ed in particolare l'articolo 17, comma 3;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 100/2000 espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 giugno 2000;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri eseguita con atto n. 34211 del 9 ottobre 2000;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. All'articolo 5 del decreto interministeriale 4 novembre 1999 n. 128/005058/2 sono aggiunti i seguenti commi:

«5. Il beneficio di cui al comma 3 spetta, a prescindere dall'effettiva residenza, quando i figli non possono risiedere nella stessa sede di servizio per ragioni di studio o per gravi ragioni di salute»;

«6. Entrambi i benefici previsti dai commi 2 e 3 spettano, a prescindere dalla effettiva residenza, nei casi previsti dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1991, n. 306.».

Art. 2.

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 1999.

Il presente regolamento viene trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 8 febbraio 2001

Il Ministro degli affari esteri
DINI

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
VISCO

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2001
Ministeri istituzionali, Affari esteri, registro n. 7, foglio n. 223

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo della legge 26 febbraio 1987 n. 49 sulla nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo definisce l'attività di cooperazione e le sue finalità gli organi competenti alla determinazione dello svolgimento dell'attività e delle sue modalità, fornendo altresì descrizione delle categorie di personale inviato all'estero e la regolamentazione del relativo rapporto con il Ministero degli affari esteri.

— Il testo dell'art. 117 comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 è il seguente:

«Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto interministeriale 4 novembre 1999, n. 128/005058/2, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 5. — 1. Il testo dell'art. 5 del decreto interministeriale n. 863/1988 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. — Ai fini del presente decreto si intendono per familiari a carico il coniuge e sempre che i minorenni, i figli legittimi, i figli legittimati, i figli naturali legalmente riconosciuti, figli adottivi, gli affidati di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 i figli nati dal precedente matrimonio del coniuge nonché i figli maggiorenni inabili a qualsiasi proficua attività e quelli che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 7, comma 3, della legge 31 luglio 1975, n. 364.

2. Al personale di cui agli articoli 1, 2 e 3 è corrisposta un'aggiunta di famiglia pari al 20% dell'indennità di servizio all'estero per il coniuge che convive nella stessa sede all'estero con il titolare dell'indennità e non esercita alcuna attività lavorativa retribuita, ovvero non goda di redditi d'impresa o da lavoro autonomo in misura superiore a quella stabilita dalle disposizioni vigenti per essere considerato fiscalmente a carico. Qualora il coniuge fruisca di trattamento pensionistico con contributi versati in ottemperanza a disposizioni di legge e con oneri o carico dell'erario o di enti previdenziali, dall'aumento per situazioni di famiglia viene detratto l'importo della pensione.

3. Al personale di cui agli articoli 1, 2 e 3 avente figli a carico — come definiti al precedente comma 1 — spetta per ogni figlio un aumento dell'indennità di servizio all'estero commisurata al 5% dell'indennità di servizio che nello stesso Paese è prevista per il personale della categoria 03 (XI qualifica funzionale) di cui alla allegata tabella *A*.

4. I benefici di cui ai commi 2 e 3 spettano solo per i periodi di effettiva permanenza all'estero dei familiari.

5. Il beneficio di cui al comma 3 spetta, a prescindere dall'effettiva residenza, quando i figli non possono risiedere nella stessa sede di servizio per ragioni di studio o per gravi ragioni di salute;

6. Entrambi i benefici previsti dai commi 2 e 3 spettano, a prescindere dalla effettiva residenza, nei casi previsti dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1991, n. 306».

— Il testo dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1991, n. 306, è il seguente:

«Art. 7. — 1. Qualora in una sede estera si verifichino eccezionali situazioni di pericolosità, quali eventi bellici crisi dell'ordine pubblico o calamità naturali, il Ministro degli affari esteri, con decreto da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro, riconosce la sussistenza di tali situazioni e stabilisce che, per il periodo corrispondente l'effettiva residenza dei familiari nella sede non è richiesta ai fini del pagamento degli aumenti dell'indennità previsti dall'art. 173, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

2. Il periodo di autorizzata assenza dei familiari dalla sede, determinato in base alle disposizioni del comma 1 viene computato come periodo di soggiorno nella sede estera, ai fini del calcolo del periodo necessario a determinare la residenza stabile in tale sede a norma dell'art. 2».

01G0456

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 8 ottobre 2001.

Variazione di prezzo di alcune marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1983, sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati provenienti da Paesi dell'Unione europea e successive modifiche ed integrazioni;

Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio 1991 e 26 luglio 1993, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni delle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 89/622 e 92/41 CEE;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che occorre provvedere, in conformità al prezzo richiesto dai fabbricanti e dagli importatori alla variazione dell'inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza U.E. nelle classificazioni dei prezzi di cui alla tabella *B*, allegata al decreto direttoriale 13 gennaio 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita, stabilita dalla tabella *B* allegata al precitato decreto direttoriale 13 gennaio 1999, delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE, è variato come segue:

SIGARI E SIGARETTI

(TABELLA *B*)

Prodotti esteri - (Marche di provenienza UE)

Sigari naturali	Lire kg conv.le	Lire kg conv.le	Euro kg conv.le
Romeo y Julieta Churchills	da 4.960.000 (di cui L. 260.000 dazio)	a 6.200.000	3202,03
Partagas Chicos	da 440.000	a 480.000	247,90
Partagas Lusitanias	da 5.000.000	a 5.300.000	2.737,22
Partagas 8-9-8	da 4.200.000	a 4.400.000	2.272,41
Partagas Serie D. N. 4	da 3.200.000	a 3.400.000	1.755,95
Partagas Shorts	da 1.800.000	a 1.920.000	991,60
Partagas Londres Extra	da 960.000	a 1.000.000	516,46
H. Upmann Sir Winston	da 6.800.000	a 7.000.000	3.615,20
H. Upmann Aromaticos	da 880.000	a 960.000	495,80
El Rey del Mundo Choix Supreme	da 2.700.000	a 2.800.000	1.446,08
Fonseca Delicias	da 760.000	a 800.000	413,17
Ramon Allones Small Club Coronas	da 1.700.000	a 1.800.000	929,62
Ramon Allones Allones Specially Selected	da 2.700.000	a 2.900.000	1.497,73
Juan Lopez Seleccion n. 1	da 3.100.000	a 3.300.000	1.704,31
Juan Lopez Seleccion n. 2	da 2.700.000	a 2.900.000	1.497,73
Cuaba Divinos	da 1.700.000	a 1.800.000	929,62
Cuaba Tradicionales	da 1.900.000	a 2.000.000	1.032,91
Cuaba Generosos	da 2.000.000	a 2.100.000	1.084,56
Cohiba Lanceros	da 6.400.000	a 6.600.000	3.408,62
Cohiba Robustos	da 5.600.000	a 5.800.000	2.995,45
Cohiba Siglo II	da 3.600.000	a 3.800.000	1.962,54
Cohiba Siglo III	da 4.200.000	a 4.400.000	2.272,41
Cohiba Siglo IV	da 4.800.000	a 5.000.000	2.582,28
Cohiba Siglo V	da 6.600.000	a 6.800.000	3.511,91
Montecristo Petit Tubos	da 2.700.000	a 2.800.000	1.446,08
Punch Royal Selection n. 11	da 3.040.000	a 3.200.000	1.652,66
Punch Punch Punch	da 3.000.000	a 3.100.000	1.601,02
Hoyo de Monterrey Epicure n. 1	da 3.240.000	a 3.300.000	1.704,31
Hoyo de Monterrey le Hoyo de Deputè	da 1.800.000	a 1.920.000	991,60
Quintero Brevas	da 540.000	a 560.000	289,22
Quintero Panetelas	da 400.000	a 440.000	227,24
Quintero Londres Extra	da 480.000	a 560.000	289,22
Bolivar Chicos	da 440.000	a 480.000	247,90
Bolivar Petit Coronas	da 2.000.000	a 2.200.000	1.136,21

Sigaretti altri	Lire kg conv.le	Lire kg conv.le	Euro kg conv.le
Costellation Black Slim	da 320.000	a 600.000	309,87

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2001

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2001, Ufficio controllo atti sui Ministeri economico-finanziari
Registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 352

01A11741

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 11 settembre 2001.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di sei francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Il design italiano» nel valore di L. 800 - € 0,41 ciascuno.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI E LA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'ORGANIZZAZIONE - DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, 98/287/CE, della Commissione delle Comunità europee relativa alla doppia indicazione dei prezzi e degli altri importi monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 1103/97 e degli articoli 3 e 4, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto il decreto 18 ottobre 1999, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 2000, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Design italiano»;

Visto il decreto 8 settembre 2000, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, nell'anno 2001, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2001, sei francobolli ordinari appartenenti alla serie anzidetta;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - 11 giugno 2001, n. 133), recante «Modifiche al riassunto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», in corso di conversione;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 2001, sei francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Design italiano», nel valore di L. 800 - € 0,41, ciascuno, raccolti in un foglietto (L. 4.800 - € 2,48).

I francobolli sono stampati in offset, su carta fluorescente, non filigranata per l'intero foglietto; formato carta: mm 48 × 40 per ciascun francobollo; formato stampa: mm 44 × 36, per ciascun francobollo; dentellatura: 14; formato carta del foglietto: cm 15,4 × 13,7; colori: quadricromia; tiratura: due milioni di foglietti, composti ciascuno di sei francobolli.

I sei francobolli sono disposti in triplice fila e uniti tra di loro in un riquadro perforato posto nella parte destra del foglietto. Fuori dal riquadro sono riportati, a sinistra, in alto, su tre righe, la leggenda «DESIGN ITALIANO PER UN NUOVO PAESAGGIO DOMESTICO» e a seguire su trentaquattro righe, il testo «Il settore del mobile e dell'arredamento italiano ha mostrato negli ultimi decenni segni di grande vitalità, fornendo un contributo determinante all'affermazione internazionale dei suoi migliori progettisti, oltre che di numerose imprese. All'interno di un ambito progettuale esiste da sempre un proficuo dibattito culturale sulle idee e di continuo si sono sviluppati nuovi orientamenti, nuove tendenze, nuovi modi di concepire l'abitare e gli stili di vita. Dopo la generazione dei maestri e la lunga stagione del post-moderno, l'innovazione, sia formale, sia tecnologica, non ha subito soste e nuovi oggetti di più giovani progettisti sono stati proposti alla ribalta, arricchendo il già brillante panorama del residenziale domestico. Oggi tutto sembra più leggero, trasparente,

spaziale, colorato, semplificato e essenziale, con l'innegabile apporto, nelle realizzazioni, di materiali innovativi e tecnologie avanzate. Anche le interpretazioni dei linguaggi, delle poetiche, degli stilemi trovano nuove classificazioni e attribuzioni; così il più attuale design dell'arredamento italiano assume di volta in volta carattere minimalista, bolidista (ispirato al fumetto e allo styling americano), neo-pop, lasciando intravedere interessanti prospettive per il futuro». In basso sono riportati il nome dell'autore del testo «DANIELE BARONI» e il logo di Poste Italiane.

Le vignette dei francobolli raffigurano, secondo una medesima impostazione grafica che divide la stessa in due diversi riquadri, mobili e complementi di arredo a illustrare il design italiano.

Il francobollo in alto a sinistra riproduce, da sinistra a destra: contenitore «One» a elementi sovrapponibili di «PIERO LISSONI PATRICIA URQUIOLA», produzione Kartell, 2000; in metacrilato satinato con telaio in alluminio; poltrona sfoderabile «Tube» di «ANNA BARTOLI», produzione Rossi di Albizzate, 1995; struttura in acciaio, imbottitura in Rofoam, rivestimento in tessuto di lana elasticizzato.

Il francobollo in alto a destra riproduce, da sinistra a destra: sedia impilabile «Free» di «MONICA GRAFFEO», produzione Kristalia, 2001; struttura in acciaio, sedile e schienale con imbottitura rivestita su entrambi i lati in tessuto poliestere o poliuretanico, sagomata a stampo, fissaggio alla struttura tramite cerniere; lampada «Bloc» di «RODOLFO DORDONI», produzione Flos, 1996; diffusore formato da una maglia di tesserine in policarbonato, struttura in metallo verniciato.

Il francobollo al centro a sinistra riproduce, da sinistra a destra: lampada da terra «Orbital» di «FERRUCCIO LAVIANI», produzione Foscarini Murano, 1992; struttura in metallo laccato, diffusori in vetro satinato; divano «New Tone» di «MASSIMO IOSA GHINI», produzione Moroso, 1989; imbottitura in poliuretano espanso indeformabile e fibra poliestere, fusto in legno, rivestimento in velluto.

Il francobollo al centro a destra riproduce, da sinistra a destra: poltrona «Tonda» di «ANNA GILI» produzione Cappellini, 1991; struttura in legno, imbottitura in schiume poliuretaniche; tavolino «Mirto» di «MIKI ASTORI» produzione Driade, 1995; base in pressofusione di alluminio, colonna in alluminio anodizzato, piano in alluminio traforato o in poliuretano colorato.

Il francobollo in basso a sinistra riproduce, da sinistra a destra: fioriera «Vernazza» di «MARCO FERRERI», produzione Robots, 1997; struttura in tondino di acciaio, piani portavasi in policarbonato; divano con schienale elicoidale «Tatlin» di «M. CANANZI R. SEMPRINI», produzione Edra 1989; struttura in tubolare di acciaio e legno lamellare, imbottitura in poliuretano espanso, rivestimento in velluto.

Il francobollo in basso a destra riproduce, da sinistra a destra: sgabello girevole «Bombo» di «STEFANO GIOVANNONI», produzione Magis, 1997; base in acciaio cromato, sedile in ABS stampato a iniezione, regolabile in altezza con pistone a gas; lampada «Mimì» di «MASSIMILIANO DATTI», produzione Slamp, 2001; in Opalflex®, base in alluminio.

Completano ciascun francobollo la leggenda «DESIGN ITALIANO», la scritta «ITALIA» ed il valore «800» - «€ 0,41».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 2001

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
GUIDARELLI MATTIOLI

Il direttore generale del Servizio centrale per gli affari generali e la qualità dei processi e dell'organizzazione
FIORENTINO

01A11714

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 31 luglio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa agricola Agromec a r.l.», in Forlì.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FORLÌ

Visto l'art. 2544, comma primo, del codice civile che prevede la possibilità di disporre lo scioglimento di diritto e la perdita della personalità giuridica per le società cooperative che, a giudizio dell'autorità governativa, non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono state costituite o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o non hanno compiuto atti di gestione;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto direttoriale in data 6 marzo 1996 che demanda alle direzioni provinciali del lavoro le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina di commissario liquidatore;

Vista l'istruttoria predisposta da questa direzione per la società cooperativa di seguito indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal già citato dettato civilistico;

Acquisito il parere espresso con voto unanime da comitato centrale per le cooperative, di cui agli articoli 18, 19 e 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, nella riunione del 23 maggio 2001 in ordine alla necessità di adottare il provvedimento di scioglimento d'ufficio nei confronti della società cooperativa di seguito citata, senza nomina di commissario liquidatore;

Decreta

lo scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore della seguente società cooperativa:

«Cooperativa agricola Agromec - società a responsabilità limitata» con sede in Forlì, costituita per rogito notaio dott. Roberto Zambelli di Forlì in data 20 dicembre 1989, repertorio n. 12552, omologato dal tribunale di Forlì in data 15 marzo 1990, depositato in cancelleria in data 2 aprile 1990 iscritta nel registro società (ora registro delle imprese) al n. 16781, avente numero di posizione nel bollettino ufficiale delle società cooperative (B.U.S.C.) n. 2458/248304.

Forlì, 31 luglio 2001

Il direttore provinciale: DALMONTE

01A11777

DECRETO 31 luglio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Muratori e cementisti», in Meldola.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI FORLÌ

Visto l'art. 2544, comma primo, del codice civile che prevede la possibilità di disporre lo scioglimento di diritto e la perdita della personalità giuridica per le società cooperative che, a giudizio dell'autorità governativa, non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono state costituite o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o non hanno compiuto atti di gestione;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto direttoriale in data 6 marzo 1996 che demanda alle direzioni provinciali del lavoro le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina di commissario liquidatore;

Vista l'istruttoria predisposta da questa direzione per la società cooperativa di seguito indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal già citato dettato civilistico;

Decreta

lo scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore della seguente società cooperativa:

società cooperativa «Muratori e cementisti» con sede in Meldola, costituita per rogito notaio dott. Rosolino Zambelli in data 5 luglio 1949, repertorio n. 10938, raccolta omologato dal tribunale di Forlì il 3 agosto 1948, depositato in cancelleria il 13 agosto 1949 iscritta nel registro società (ora registro imprese al n. 2265) avente numero di posizione nel bollettino ufficiale società cooperative (B.U.S.C.) n. 1180/27851.

Forlì, 31 luglio 2001

Il direttore provinciale: DALMONTE

01A11778

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 30 luglio 2001.

Delega di attribuzioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Mario Tassone.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 225, recante «Regolamento di orga-

nizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dei trasporti e della navigazione», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 15 giugno 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 230, recante «Regolamento generale per l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 18 giugno 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 243, recante «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dei lavori pubblici», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 27 giugno 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2001, recante la nomina del prof. ing. Pietro Lunardi a Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 2001 di nomina dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000 recante criteri di ripartizione e ripartizione delle risorse per l'esercizio delle funzioni conferite con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di opere pubbliche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001 concernente l'operatività delle disposizioni di cui all'art. 55, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente gli adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione di Governo;

Ritenuta l'opportunità di delegare, in ragione della necessità e dell'urgenza, la decisione sui ricorsi gerarchici impropri in materie di competenza del Dipartimento dei trasporti terrestri all'on. Sottosegretario Mario Tassone,

Decreta:

È attribuita all'on. Mario Tassone la delega a decidere sui ricorsi gerarchici impropri nelle materie di competenza del Dipartimento dei trasporti terrestri.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2001

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 2001
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 5, foglio n. 240

01A11906

DECRETO 7 agosto 2001.

Delega di attribuzioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Guido Viceconte.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1995, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 230, recante «Regolamento generale per l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 18 giugno 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 243, recante «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dei lavori pubblici», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 27 giugno 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2001, recante la nomina del prof. ing. Pietro Lunardi a Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 2001 di nomina dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000 recante criteri di ripartizione e ripartizione delle risorse per l'esercizio delle funzioni conferite con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di opere pubbliche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001 concernente l'operatività delle disposizioni di cui all'art. 55, comma 6, del decreto legisla-

tivo 30 luglio 1999, n. 300 concernente gli adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione di governo;

Ritenuta l'opportunità di delegare, temporaneamente ed in ragione della necessità e dell'urgenza, l'attività di competenza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in materia di accordi fra le regioni ai sensi dell'art. 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 all'on. Sottosegretario Guido Viceconte;

Decreta:

È attribuita all'on. Guido Viceconte la delega a condurre le trattative con le regioni Puglia, Basilicata, Abruzzo, Campania e Molise per quanto di competenza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti al fine di raggiungere una o più intese preliminari in tema di trasferimento di risorse idriche, individuando le relative infrastrutture necessarie, riferendo costantemente al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sottoponendo allo stesso l'ipotesi di accordo per la firma definitiva.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2001

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 2001
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 5, foglio n. 239

01A11905

DELIBERAZIONE 10 ottobre 2001.

Modalità, criteri e termini per la presentazione, da parte delle imprese che svolgono attività di autotrasporto di cose in conto proprio della domanda per la riduzione compensata dei pedaggi autostradali per l'anno 2000. (Deliberazione n. 21).

IL PRESIDENTE
DEL COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

Riunitosi nella seduta del 10 ottobre 2001;

Vista la delibera n. 14/2001 del 20 luglio 2001, con la quale si è provveduto a determinare le percentuali di riduzione compensata dei pedaggi autostradali pagati nell'anno 2000;

Vista la delibera n. 15/2001 del 20 luglio 2001, con la quale sono stati stabiliti modalità criteri e termini per la presentazione delle domande da parte dei soggetti aventi diritto alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali per l'anno 2000;

Vista la delibera n. 17/2001 del 20 settembre 2001, con la quale, nel prorogare al 30 novembre 2001, i termini per la presentazione delle domande da parte di tutti i soggetti aventi diritto, si è precisato che si sarebbe proceduto con successiva delibera a dettare criteri e modalità per la presentazione delle domande da parte delle imprese che svolgono attività di autotrasporto di cose in conto proprio;

Delibera:

1. I pedaggi autostradali per i veicoli appartenenti alle classi B, 3, 4, e 5, adibiti a svolgere servizi di autotrasporto di cose in disponibilità delle imprese di cui al successivo punto 3, sono soggetti ad una riduzione compensata, a partire dal 1° gennaio 2000 fino al 31 dicembre 2000, commisurata al volume del fatturato annuale in pedaggi.

2. Le predette riduzioni compensate sono apportate esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e sono applicate direttamente da ciascuna società che gestisce i sistemi di pagamento differito del pedaggio sulle fatture intestate ai soggetti aventi titolo alla riduzione.

3. Le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali si applicano alle imprese iscritte all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, alle imprese che svolgono attività di autotrasporto di cose in conto proprio titolari di apposita licenza, di cui all'art. 32 della legge n. 298, nonché alle cooperative aventi i requisiti mutualistici di cui all'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, ai consorzi ed alle società consortili costituiti a norma del libro V, titolo X, capo II, sez. II e II-*bis* del codice civile, aventi nell'oggetto l'attività di autotrasporto, che siano iscritti al predetto albo nazionale o titolari di licenza in conto proprio alla data del 31 dicembre 1999. Le imprese, le cooperative, i consorzi e le società consortili iscritte all'albo nazionale o titolari di licenza per conto proprio successivamente a tale data, possono richiedere la riduzione di cui sopra per i viaggi effettuati successivamente alla data di iscrizione all'Albo nazionale ovvero alla data di rilascio della licenza.

4. Qualora di una cooperativa, consorzio o società consortile facciano parte, in qualità di associate sia imprese iscritte all'albo che imprese titolari di licenza in conto proprio, la procedura cui tale forma associata dovrà attenersi è la seguente:

a) per le imprese iscritte all'albo: la cooperativa, il consorzio o la società consortile può chiedere la riduzione compensata per i viaggi effettuati da tali imprese.

Inoltre dovrà indicare nell'apposita casella del quadro *C* del modulo domanda allegato alla delibera n. 15/2001, il fatturato complessivo maturato dalle imprese non iscritte che dovrà essere detratto dal fatturato totale;

b) per le imprese titolari di licenza in conto proprio: la cooperativa, il consorzio o la società consortile avrà cura di inoltrare al Comitato centrale le domande di tali imprese redatte in conformità del modulo allegato alla presente delibera e nel rispetto delle disposizioni di cui ai punti 7, 8, 9 e 10 della presente delibera medesima.

La cooperativa, il consorzio o la società consortile dovrà altresì trasmettere — compilando il quadro *F* del modulo domanda allegato alla presente delibera — al Comitato centrale un elenco delle imprese associate titolari di licenza in conto proprio, indicando per ciascuna di esse il fatturato maturato nel corso dell'anno 2000, sulla base del quale sarà riconosciuto l'ammontare della riduzione per ogni singola impresa.

Dovrà inoltre allegare le autorizzazioni rilasciate alla cooperativa, consorzio o società consortile, da ogni impresa associata per la riscossione del rimborso spettantele da parte della forma associata.

5. Le forme associate costituite esclusivamente tra imprese che svolgono attività di autotrasporto in conto proprio dovranno trasmettere al Comitato centrale le domande delle imprese associate — redatte e sottoscritte dalle stesse secondo il modulo allegato alla presente delibera e nel rispetto dei punti 7, 8, 9 e 10 della presente delibera medesima — indicando il codice/i di fatturazione rilasciato/i alla forma associata dalla/e società concessionaria/e.

La forma associata dovrà altresì procedere alla compilazione del quadro *G* del modulo allegato alla presente delibera fornendo un elenco delle imprese associate, il fatturato autostradale realizzato da ciascuna di esse nell'anno 2000, sulla base del quale sarà riconosciuto l'ammontare del rimborso, per ogni singola impresa. Dovrà inoltre allegare l'autorizzazione rilasciata alla forma associata da ogni impresa per la riscossione della riduzione spettantele.

6. Le riduzioni spettano altresì alle imprese che svolgono attività di autotrasporto in conto proprio aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea. Tali imprese, nel compilare la domanda, dovranno riempire il quadro *H* del modulo allegato alla presente delibera fornendo l'elenco dei veicoli che hanno effettuato percorrenze sulle autostrade italiane nell'anno 2000 e le fotocopie autenticate delle carte di circolazione di tali veicoli.

7. Ciascun soggetto, pena l'esclusione dal diritto, trasmette entro il termine ultimo del 30 novembre 2001, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, esclusivamente al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, in Roma, via G. Caraci n. 36 - c.a.p. 00157, una domanda in bollo, utilizzando tassativamente un modulo conforme all'allegato alla presente delibera di cui forma parte integrante.

La domanda e gli eventuali quadri allegati devono essere compilati a macchina oppure in carattere stampatello.

8. La domanda deve contenere a pena di inammissibilità i seguenti elementi:

a) denominazione e sede del soggetto giuridico che richiede i benefici;

b) generalità del titolare, del rappresentante legale o del procuratore che sottoscrive la domanda di richiesta dei benefici;

c) firma autenticata di colui che sottoscrive la domanda; in alternativa all'autenticazione della firma deve essere allegata fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento di colui che sottoscrive la domanda;

d) le imprese aventi sede in altro Paese della Unione europea devono allegare l'elenco dei veicoli che hanno effettuato percorrenze sulle autostrade italiane nell'anno 2000, e le fotocopie autenticate delle carte di circolazione di tali veicoli; le imprese aventi sede in altro Paese della Unione europea devono indicare l'istituto bancario e le coordinate bancarie per l'accredito del rimborso.

9. Nella domanda e nei relativi quadri allegati devono altresì essere riportati, per ciascuna fattispecie che interessa gli ulteriori elementi indicati nel successivo punto 10 della presente delibera. La mancanza dei dati richiesti ovvero la loro errata indicazione, qualora ciò non consenta al Comitato centrale di procedere alla definizione della istruttoria della domanda, ai fini della liquidazione dei benefici richiesti, comporta, a seconda del caso che ricorra, l'esclusione parziale o totale dai suddetti benefici.

10. Elementi che tutti i richiedenti debbono indicare nella domanda:

a) numero e data di rilascio della licenza in conto proprio di cui è titolare il soggetto che richiede il beneficio;

b) società autostradale/i concessionaria/e che gestisce/ono il sistema automatizzato di pagamento a riscossione differita ed il relativo/i codice/i di fatturazione intestato/i al soggetto che richiede il beneficio.

11. La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2001

Il presidente: DE LIPSIS

Comitato Centrale per l'Albo
delle persone fisiche e giuridiche che esercitano
l'autotrasporto di cose per conto di terzi
Via G. Caraci, 36 - 00157 Roma

Domanda di concessione del beneficio della **riduzione compensata dei pedaggi** ***autostradali 2000*** per i soggetti italiani e dei paesi U.E. esercenti l'attività di **autotrasportatore di cose in conto proprio**

(allegato alla delibera n. 21/01)

da compilare a cura degli interessati e spedire al Comitato Centrale
entro e non oltre il 30 novembre 2001
(fa fede il timbro postale)

Applicare marca da bollo

Al Comitato Centrale per l'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi
c/o Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti
Via G. CARACI, 36
00157- ROMA

RACCOMANDATA A.R.

Domanda di concessione del beneficio della riduzione compensata dei pedaggi autostradali 2000 per i soggetti italiani e dei paesi U.E. esercenti l'attività di autotrasportatore di cose in conto proprio ***(compilare a macchina oppure a carattere stampatello)***

Dati relativi al soggetto richiedente il beneficio **Tipo Impresa**[1] ☐

Denominazione del soggetto giuridico, titolare di licenza di cui all'art. 32 legge 6 giugno 1974, n. 298, che richiede il beneficio[2]	N° della licenza[3]	data della licenza[4]

Indirizzo

C.A.P.	Comune	Sigla Prov.

Partita I.V.A.

1-Indicare 1 se impresa singola, 2 se Consorzio, 3 se Cooperativa, 4 se altra forma associativa
2-Indicare la **esatta denominazione** con cui il soggetto giuridico risulta titolare della licenza.
Se il soggetto è un Consorzio, una Cooperativa o una Società Consortile, riempire anche il successivo quadro G
3-Inserire **tutto il numero della licenza**
4-Nel formato gg/mm/aaaa;

DENOMINAZIONE DEL SOGGETTO GIURIDICO AVENTE SEDE IN UN ALTRO PAESE DELL'UNIONE EUROPEA CHE RICHIEDE IL BENEFICIO[5]	
Indirizzo	
CAP	Comune

INDICAZIONI DELL'ISTITUTO DI CREDITO E DELLE COORDINATE BANCARIE AI FINI DEL RIMBORSO	
Numero di conto corrente	
CODICE ABI:	
CODOCE CAB:	
Istituto bancario	

Pedaggi pagati con sistemi di pagamento a riscossione differita per i quali si richiede il beneficio

Società Concessionaria	Autostrade	SAV	ATIVA	Autovie Venete	C.A.S.
Codice o codici di fatturazione di cui è titolare il soggetto giuridico che richiede il beneficio[6]					

[5] Indicare la esatta denominazione del soggetto giuridico avente sede in altro Stato dell'Unione europea e riempire anche il successivo quadro H

[6] il codice (9 caratteri obbligatori senza punti, spazi, linee, etc.) deve essere desunto dalle fatture emesse dalla società autostradale

Dichiarazione

Il sottoscritto ...., nato a ...., il ....,
residente in ...., Via ...., n°......, cap ....,

Codice fiscale ...., nella propria qualità di ... .[7] della ditta
....[8]

chiede

che tale soggetto giuridico venga ammesso al beneficio della riduzione compensata dei pedaggi autostradali prevista dalla delibera 21/01 del Comitato Centrale per l'Albo degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi.

Ai sensi della legge 675/96, il sottoscritto autorizza il Comitato Centrale e la Società Concessionaria della rete autostradale, a trattare i dati personali, ai fini esclusivi della procedura di rimborso.

Il sottoscritto, inoltre, consapevole delle conseguenze derivanti da falsità in atti e dichiarazioni mendaci previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n° 15,

dichiara

che quanto riportato nella domanda e nei quadri [9] **G H** ad essa allegati risponde al vero ed è da lui stato personalmente verificato nei documenti ufficiali del soggetto giuridico richiedente il beneficio.

Luogo e data ....

Firma

....

N.B.: la firma deve essere autenticata. In alternativa deve essere allegata la fotocopia leggibile del documento di riconoscimento da cui si evincano i dati di identificazione del sottoscrittore della domanda.

[7] indicare se trattasi di titolare, rappresentante legale ovvero procuratore

[8] riportare la esatta denominazione del soggetto giuridico che richiede il beneficio

[9] 9- barrare i riquadri che siano stati eventualmente riempiti

Quadro G

Informazioni obbligatorie relative alle forme associate costituite esclusivamente tra imprese che esercitano attività di trasporto in conto proprio

Denominazione impresa[10]	N° di licenza[11]	data di rilascio[12]	fatturato autostradale 2000

[10] indicare l'esatta denominazione dell'impresa.
[11] Indicare il numero della licenza
[12] nel formato gg/mm/aa;

Quadro H

Informazioni <u>obbligatorie</u> relative ad imprese aventi sede in altro Stato dell'Unione Europea che esercitano attività di trasporto in conto proprio

Denominazione impresa[13]	elenco veicoli con i quali nell'anno 2000 sono state effettuate percorrenze sulle autostrade italiane

N.B.:
AL PRESENTE QUADRO VANNO ALLEGATE LE FOTOCOPIE AUTENTICATE DELLE CARTE DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

[13] indicare l'esatta denominazione dell'impresa

Quadro F

Indicazioni <u>obbligatorie</u> relative ai raggruppamenti (consorzi, cooperative, società consortili) iscritti all'Albo che hanno fra i propri associati imprese che esercitano attività di trasporto in conto proprio

Denominazione impresa[1]	N° di licenza[2]	data di rilascio[3]	fatturato autostradale 2000

Dichiarazione

Il sottoscritto ...., nato a ...., il ...., residente in ...., Via ...., n°......, cap ...., Codice fiscale ...., nella propria qualità di ... .[4] della ditta ....[5]
consapevole delle conseguenze derivanti da falsità in atti e dichiarazioni mendaci previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n° 15,

dichiara

che quanto riportato nel presente quadro risponde al vero ed è da lui stato personalmente verificato nei documenti ufficiali del soggetto giuridico richiedente il beneficio.

Luogo e data ....

Firma

....

N.B.: la firma deve essere autenticata. In alternativa deve essere allegata la fotocopia leggibile del documento di riconoscimento da cui si evincano i dati di identificazione del sottoscrittore della domanda.

---

[1] indicare l'esatta denominazione dell'impresa
[2] indicare il numero della licenza
[3] nel formato gg/mm/aa
[4] indicare se trattasi di titolare, rappresentante legale ovvero procuratore
[5] riportare l'esatta denominazione del soggetto che richiede il beneficio

01A11720

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 11 ottobre 2001.

Condizioni per l'utilizzo dei trasformatori contenenti PCB in attesa della decontaminazione o dello smaltimento.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, recante «Attuazione della direttivà 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili»;

Visti, in particolare, gli articoli 5, comma 4, 7, comma 6, e 9, comma 2, del citato decreto legislativo, che prevedono che con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, siano stabilite le norme tecniche relative alla qualità dielettrica dei PCB contenuti nei trasformatori, al fine di consentirne l'utilizzo in attesa della decontaminazione o dello smaltimento, siano adottate le norme tecniche per garantire che la decontaminazione dei trasformatori contenenti PCB avvenga nel rispetto delle condizioni previste e siano indicate le metodologie da utilizzare per l'effettuazione delle determinazioni analitiche sui PCB;

Considerato che il termine del 31 dicembre 1999 stabilito per la presentazione della comunicazione di cui all'art. 3 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, è stato prorogato al 31 dicembre 2000 con il decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, convertito con legge 25 febbraio 2000, n. 33;

Considerato che con la decisione 2001/68/CE della Commissione, del 16 gennaio 2001, che definisce due parametri relativi ai PCB ai sensi dell'art. 10, lettera *a)*, della direttiva 96/59/CE del Consiglio concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT), sono stati definiti i metodi di misura di riferimento per la determinazione analitica dei PCB;

Ritenuto pertanto necessario stabilire le metodiche analitiche di riferimento per la determinazione del contenuto di PCB nei materiali contaminati;

Decreta:

Art. 1.

Condizioni per l'utilizzo dei trasformatori contenenti PCB in attesa della decontaminazione o dello smaltimento

1. In attesa di essere decontaminati o smaltiti entro i termini ed alle condizioni previste dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, i trasformatori contenenti PCB possono essere utilizzati a condizione che il detentore dichiari, nella comunicazione da effettuare alla provincia territorialmente competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, del predetto decreto:

a) che il trasformatore è in buono stato funzionale e non presenta perdite di fluidi;

b) che il trasformatore è stato riempito con un liquido conforme alla norma CEI 10-1 (guida per il controllo e il trattamento degli oli minerali isolanti in servizio nei trasformatori e nelle apparecchiature elettriche) o alla norma CEI 10-6 (norme per gli askarel) e che viene esercito nel rispetto delle norme CEI 10-1 o CEI 10-6 e CEI 11-19 (istallazione ed esercizio di trasformatori e di apparecchi contenenti askarel).

2. La documentazione comprovante il rispetto delle condizioni di cui alla lettera *b)* del comma 1 deve essere conservata presso la sede dell'unità locale del detentore.

Art. 2.

Decontaminazione dei trasformatori

1. I trasformatori contenenti più dello 0,05% in peso di PCB sottoposti a procedura di decontaminazione attraverso dealogenazione o sostituzione del liquido contenente PCB devono essere assoggettati a verifica della qualità del processo effettuato. Inoltre, nel caso in cui la decontaminazione sia effettuata attraverso sostituzione del liquido contenente PCB con un liquido isolante non contenente PCB, quest'ultimo deve risultare conforme alle prescrizioni previste dalla norma CEI 10-1.

2. Nel caso in cui i trasformatori che contengono tra lo 0,05% e lo 0,005% in peso di PCB siano sottoposti a procedura di decontaminazione attraverso la sostituzione del liquido contenente PCB con un liquido isolante non contenente PCB, quest'ultimo deve risultare conforme alle prescrizioni previste dalla norma CEI 10-1.

3. Ai fini della verifica di cui al comma 1, il liquido contenuto nel trasformatore deve essere sottoposto a determinazione analitica del contenuto di PCB nel periodo compreso tra i 180 e i 210 giorni successivi alla data del trattamento di decontaminazione. Nel caso in cui il tenore di PCB risulti ridotto ad un valore inferiore allo 0,05% in peso e, presumibilmente non superiore allo 0,005% in peso, la decontaminazione si considera conclusa, e il soggetto autorizzato che l'ha effettuata rilascia al detentore del trasformatore idonea certificazione comprovante il raggiungimento dei valori prescritti. Nel caso in cui dall'analisi risulti una concentrazione di PCB superiore ai valori massimi prescritti, il trattamento di decontaminazione deve essere ripetuto entro sessanta giorni.

Art. 3.

Determinazioni analitiche

1. Le determinazioni analitiche del contenuto di PCB devono essere effettuate utilizzando le seguenti metodiche di riferimento:

a) la norma europea EN 12766-1 «Determinazione dei PCB e prodotti correlati - Separazione e determinazione di cogeneri dei PCB mediante gascromatografia (GC) con rivelatore a cattura di elettroni (ECD)» e la proposta di norma europea prEN 12766-2 «Determinazione dei PCB e prodotti correlati - Parte 2: Calcolo del contenuto di policlorobifenili», per la determinazione del contenuto di PCB nei prodotti derivati dal petrolio e negli oli usati;

b) la norma IEC 61619 «Liquidi isolanti - Contaminazione da policlorobifenili (PCB) - Metodo di determinazione mediante gascromatografia con colonna capillare» per la determinazione del contenuto di PCB nei liquidi isolanti.

2. Sono fatte salve le comunicazioni di cui all'art. 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, presentate alla data di pubblicazione del presente decreto purché condotte sulla base di determinazioni analitiche effettuate secondo altre metodiche standardizzate.

3. I dati raccolti dall'ANPA ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, vengono altresì trasmessi al Ministero delle attività produttive.

Art. 4.

Modelli per la comunicazione

1. Per consentire la celere elaborazione dei dati raccolti, i detentori di apparecchi contenenti PCB di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, effettuano la comunicazione di cui al medesimo art. 3 utilizzando i modelli di cui all'allegato 1 e le istruzioni per la compilazione di cui all'allegato 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2001

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: MATTEOLI

Il Ministro delle attività produttive: MARZANO

ALLEGATO 1

(articolo 4)

Scheda Anagrafica

ANNO └ ┘└ ┘└ ┘└ ┘

Codice Fiscale/ Partita IVA └ ┘└ ┘└ ┘└ ┘└ ┘└ ┘└ ┘└ ┘└ ┘└ ┘└ ┘└ ┘└ ┘└ ┘└ ┘└ ┘

Nome o ragione sociale ______________________________

____

Sede legale

Provincia └ ┘└ ┘ CAP └ ┘└ ┘└ ┘└ ┘└ ┘

Comune ______________________________

Località ______________________________

Via ______________________________ n. civico ____

Numero schede apparecchiature/contenitori allegate alla presente dichiarazione └ ┘└ ┘└ ┘

Informazioni relative al quantitativo ed alla concentrazione di PCB detenuto

Quantitativo totale di PCB detenuto └ ┘└ ┘└ ┘└ ┘└ ┘└ ┘└ ┘ kg

Data di consegna della dichiarazione └ ┘└ ┘ / └ ┘└ ┘ / └ ┘└ ┘└ ┘└ ┘
gg mm aaaa

Nome e cognome del legale rappresentante o suo delegato ______________________________

Firma ____________

Scheda Anagrafica Semplificata

ANNO └┘└┘└┘└┘

Codice Fiscale / Partita IVA └┘└┘└┘└┘└┘└┘└┘└┘└┘└┘└┘└┘└┘└┘└┘└┘

Nome o ragione sociale ____

____

Sede legale

Provincia └┘└┘ CAP └┘└┘└┘└┘└┘

Comune

____

Località

____

Via ______________________________ n. civico ____

Numero schede apparecchiature/contenitori semplificate allegate alla presente dichiarazione └┘└┘└┘

Data di consegna della dichiarazione └┘└┘ / └┘└┘ / └┘└┘└┘└┘
gg mm aaaa

Nome e cognome del legale rappresentante o suo delegato Firma

______________________________ ____________

Scheda APPARECCHIATURE/CONTENITORI

Codice Fiscale / Partita IVA |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

N. progressivo scheda |_|_|_|

Descrizione apparecchio

Numero di matricola apparecchio |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Tipo di apparecchio

[ ] Trasformatore potenza trasformatore |_|_|_|_|_|_|_| k VAR
[ ] Condensatore potenza condensatore |_|_|_|_|_|_|_| k V A
[ ] Interruttore

[ ] Altro, specificare

____

Anno di costruzione |_|_|_|_|
Anno di messa in esercizio |_|_|_|_|

Quantitativo di PCB detenuto nell'apparecchio |_|_|_|_|_|_|_| kg
Concentrazione di PCB detenuto nell'apparecchio |_|_|_|,|_|_|_| % in peso

[ ] Apparecchiatura fissa
[ ] Apparecchiatura soggetta a spostamenti per esigenze di esercizio

Collocazione dell'apparecchiatura

Provincia |_|_| CAP |_|_|_|_|_|
Comune

____

Località

____

Via ______________________________ n. civico ____

Data della denuncia effettuata ai sensi dell'art.5, commi 1 e 3 del DPR 24/5/88, n.216
|_|_| / |_|_| / |_|_|_|_|
gg mm aaaa

Descrizione e collocazione contenitore

Tipo ____

Capacità [_][_][_][_][_][_][_][_] mc
Numero contenitore [_][_][_][_]

Quantitativo di PCB detenuto nel contenitore [_][_][_][_][_][_][_] kg
Concentrazione di PCB detenuto nel contenitore [_][_][_],[_][_][_] % in peso

Collocazione del contenitore

Provincia [_][_] CAP [_][_][_][_][_]
Comune
____
Località
____
Via ______________________________________ n. civico ____

Modulo DECONTAMINAZIONE/SMALTIMENTO

Codice Fiscale/ Partita IVA [_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_]

N. progressivo modulo [_][_][_][_]

Numero di matricola apparecchio [_]
Numero contenitore [_][_][_][_]

Operazioni di decontaminazione/smaltimento

[ ] Dealogenazione
[ ] Sostituzione
[ ] Altro ____

Data della decontaminazione/smaltimento

[ ] Effettuata [_][_] / [_][_] / [_][_][_][_]
gg mm aaaa

[ ] Prevista [_][_] / [_][_] / [_][_][_][_]
gg mm aaaa

Società che ha effettuato/effettuerà le operazioni di decontaminazione/smaltimento

Codice Fiscale [_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_]
Nome o ragione sociale

Scheda APPARECCHIATURE/CONTENITORI semplificata

Codice Fiscale / Partita IVA |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|

N. progressivo scheda |_||_||_|

Descrizione apparecchio

Numero di matricola apparecchio |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|

Tipo di apparecchio

[ ] Trasformatore potenza trasformatore |_||_||_||_||_||_||_| kVAR
[ ] Condensatore potenza condensatore |_||_||_||_||_||_||_| kVA
[ ] Interruttore

[ ] Altro, specificare

____

Anno di costruzione |_||_||_||_|
Anno di messa in esercizio |_||_||_||_|

[ ] Apparecchiatura fissa
[ ] Apparecchiatura soggetta a spostamenti per esigenze di esercizio

Collocazione dell'apparecchio

Provincia |_||_| CAP |_||_||_||_||_|
Comune

____

Località

____

Via ________________________________ n. civico ____

Collocazione del contenitore

Tipo ______________________________

Capacità |_||_||_||_||_||_||_||_| mc
Numero contenitore |_||_||_||_|

Provincia |_||_| CAP |_||_||_||_||_|
Comune

____

Località

____

Via ______________________________ n. civico ______

ALLEGATO 2
(art. 4)

COMUNICAZIONE EX DECRETO LEGISLATIVO 22 MAGGIO 1999, N. 209, RELATIVA ALLA DETENZIONE DI APPARECCHI CONTENENTI PCB PER UN VOLUME SUPERIORE A 5 DM^3 E CON UNA PERCENTUALE IN PESO DI PCB SUPERIORE A 0,005.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE

Soggetti tenuti alla comunicazione.

I detentori (persona fisica o giuridica) di:

1. apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm^3, inclusi i condensatori di potenza per i quali il limite di 5 dm^3 è inteso come il totale dei singoli elementi di un insieme composito, con una percentuale in peso di PCB superiore a 0,005;

2. oli usati contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm^3 e con una percentuale in peso di PCB superiore a 0,0025.

La dichiarazione va consegnata alla sezione regionale e delle province autonome del catasto dei rifiuti di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 22/1997 presso cui il soggetto ha la sede dell'unità locale.

Il modello di comunicazione si articola nelle seguenti sezioni:

1. scheda anagrafica;

2. scheda anagrafica semplificata;

3. scheda apparecchiature/contenitori;

4. modulo decontaminazione/smaltimento;

5. scheda apparecchiature/contenitori semplificata.

Scheda anagrafica.

Compilazione a cura di tutti i soggetti tenuti alla dichiarazione.

Anno. Riportare l'anno solare nel quale avviene la dichiarazione.

Codice fiscale/partita I.V.A. Riportare il codice fiscale o la partita I.V.A. del soggetto dichiarante negli appositi spazi; serve a riferire univocamente al dichiarante tutte le schede e moduli compilati.

Nome o ragione sociale. Riportare per esteso il nome o la ragione sociale del dichiarante.

Sede legale. Riportare gli estremi della sede legale del dichiarante.

Numero schede apparecchiature/contenitori allegate: riportare il numero di schede allegate compilate per ogni apparecchio o contenitore contenente PCB per un volume superiore a 5 dm^3.

Quantitativo totale di PCB detenuto: riportare il quantitativo totale di PCB detenuto in kg.

Data consegna. Riportare la data di consegna nel formato gg/mm/aa (giorno/mese/anno).

Nome e cognome del legale rappresentante o suo delegato. Riportare per esteso nome e cognome del legale rappresentante che firma la dichiarazione o suo delegato alla firma.

Firma. La dichiarazione va firmata dal legale rappresentante o da un suo delegato alla firma, il cui cognome e nome devono essere riportati alla riga precedente.

Scheda anagrafica semplificata.

Compilazione a cura dei seguenti soggetti:

1. detentori di apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm^3 e con una percentuale in peso compresa tra 0,05% e 0,005%;

2. detentori di oli usati contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm^3 e con una percentuale in peso compresa tra 0,05% e 0,0025%.

Anno. Riportare l'anno solare nel quale avviene la dichiarazione.

Codice fiscale/partita I.V.A. Riportare il codice fiscale o la partita I.V.A. del soggetto dichiarante negli appositi spazi; serve a riferire univocamente al dichiarante tutte le schede e moduli compilati.

Nome o ragione sociale. Riportare per esteso il nome o la ragione sociale del dichiarante.

Sede legale. Riportare gli estremi della sede legale del dichiarante.

Numero schede apparecchiature/contenitori semplificate allegate: riportare il numero di schede allegate compilate per ogni apparecchio o contenitore contenente PCB per un volume superiore a 5 dm^3.

Data di consegna. Riportare la data di consegna nel formato gg/mm/aa (giorno/mese/anno).

Nome e cognome del legale rappresentante o suo delegato. Riportare per esteso nome e cognome del legale rappresentante che firma la dichiarazione o suo delegato alla firma.

Firma. La dichiarazione va firmata dal legale rappresentante o da un suo delegato alla firma, il cui cognome e nome devono essere riportati alla riga precedente.

Scheda apparecchiature/contenitori.

Compilazione a cura dei seguenti soggetti:

1. detentori di apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm^3 inclusi i condensatori di potenza per i quali il limite di 5 dm^3 è inteso come il totale dei singoli elementi di un insieme composito e con una percentuale in peso superiore a 0,05%;

2. detentori di oli usati contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm^3 e con una percentuale in peso superiore a 0,05%.

Deve essere compilata una scheda apparecchiature/contenitori per ogni apparecchio o contenitore contenente PCB oggetto di dichiarazione.

Numero di matricola. Riportare il numero di matricola dell'apparecchio cui si riferisce la comunicazione.

Tipo di apparecchio. Barrare la casella corrispondente al tipo di apparecchio dichiarato. Nel caso l'apparecchio non sia tra quelli elencati barrare la casella «Altro» e specificarne la tipologia.

Anno di costruzione. Indicare, se disponibile, l'anno di costruzione dell'apparecchio.

Anno di messa in esercizio. Indicare, se disponibile, l'anno di messa in esercizio dell'apparecchio.

Collocazione dell'apparecchio. Corrisponde alla sede dell'unità locale presso la quale è detenuto l'apparecchio al momento della dichiarazione.

In caso di apparecchiature soggette a spostamenti dovrà essere compilato il riepilogo degli spostamenti avvenuti, da allegare alla dichiarazione relativa al biennio successivo; in ogni caso tutta la documentazione relativa a detti spostamenti deve essere conservata presso l'unità locale indicata nella dichiarazione.

Quantitativo e concentrazione di PCB contenuto nell'apparecchio. Indicare la quantità in kg di fluido contenente PCB e la relativa concentrazione in PCB come percentuale in peso. In caso di apparecchiatura sigillata si deve fare riferimento ai dati forniti dal costruttore, ove disponibili, o stimati.

Tipo contenitore. Indicare la tipologia del contenitore: tanica, fusto, cisterna, ecc.

Capacità. Indicare la capacità del contenitore in metri cubi.

Numero contenitore. Numero progressivo per l'identificazione dei contenitori ai fini della dichiarazione.

Collocazione del contenitore. Corrisponde alla sede dell'unità locale presso la quale è detenuto il contenitore al momento della dichiarazione.

Scheda decontaminazione/smaltimento.

Compilazione a cura dei seguenti soggetti:

3. detentori di apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm^3 e con una percentuale in peso superiore a 0,05%.

4. detentori di oli usati contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm^3 e con una percentuale in peso superiore a 0,05%.

Deve essere compilata una scheda decontaminazione/smaltimento per ogni apparecchio o contenitore contenente PCB per un volume superiore a 5 dm^3.

Operazioni di decontaminazione/smaltimento. Indicare, barrando la relativa casella il tipo di decontaminazione/smaltimento effettuato o previsto; nel caso la tipologia di decontaminazione/smaltimento non sia indicata barrare la casella «Altro» e specificarne la relativa tipologia.

Data di decontaminazione/smaltimento. Indicare, barrando la relativa casella, se si tratta di decontaminazione effettuata o prevista. Per la prima comunicazione da effettuarsi entro il 31 dicembre 2000 la decontaminazione da indicare è solo quella prevista per gli anni successivi.

Società che ha effettuato/effettuerà le operazioni di decontaminazione/smaltimento. Indicare il codice fiscale, il nome o la ragione sociale e l'indirizzo della sede legale della ditta che ha effettuato le operazioni di decontaminazione/smaltimento.

Sede unità locale ove sono state o saranno effettuate le operazioni di decontaminazione/smaltimento. Indicare l'indirizzo della sede dell'unità locale ove sono state o saranno effettuate le operazioni di decontaminazione/smaltimento.

Scheda apparecchiature/contenitori semplificata.

Compilazione a cura dei seguenti soggetti:

5. detentori di apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm^3 e con una percentuale in peso compresa tra 0,05% e 0,005%.

6. detentori di oli usati contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm^3 e con una percentuale in peso compresa tra 0,05% e 0,0025%.

Deve essere compilata una scheda apparecchiature/contenitori per ogni apparecchio o contenitore contenente PCB oggetto di dichiarazione.

Numero di matricola. Riportare il numero di matricola dell'apparecchio cui si riferisce la comunicazione.

Tipo di apparecchio. Barrare la casella corrispondente al tipo di apparecchio dichiarato. Nel caso l'apparecchio non sia tra quelli elencati barrare la casella «Altro» e specificarne la tipologia.

Anno di costruzione. Indicare, se disponibile, l'anno di costruzione dell'apparecchio.

Anno di messa in esercizio. Indicare, se disponibile, l'anno di messa in esercizio dell'apparecchio.

Collocazione dell'apparecchio. Corrisponde alla sede dell'unità locale presso la quale è detenuto l'apparecchio al momento della dichiarazione.

In caso di apparecchiature soggette a spostamenti dovrà essere compilato il riepilogo degli spostamenti avvenuti, da allegare alla dichiarazione relativa al biennio successivo; in ogni caso tutta la documentazione relativa a detti spostamenti deve essere conservata presso l'unità locale indicata nella dichiarazione.

Tipo contenitore. Indicare la tipologia del contenitore: tanica, fusto, cisterna, ecc.

Capacità. Indicare la capacità del contenitore in metri cubi.

Numero contenitore. Numero progressivo per l'identificazione dei contenitori ai fini della dichiarazione.

01A11771

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 30 ottobre 2001.

Accertamento del periodo di mancato/irregolare funzionamento dell'ufficio locale delle entrate di Roma 6.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato/irregolare funzionamento dell'ufficio locale delle entrate di Roma 6 il giorno 21 settembre 2001.

Motivazione:

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che l'ufficio non ha operato nel giorno 21 settembre 2001 per le operazioni di bonifica dei personal computer collegati al server centrale colpiti dal virus Nimda.

Al procedimento ha partecipato il Garante del contribuente della regione Lazio.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, art. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate prot. n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10) concernente lo statuto dei diritti del contribuente.

Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Roma, 30 ottobre 2001

Il direttore regionale: DI IORIO

01A11907

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 31 ottobre 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9042
Yen giapponese	110,37
Corona danese	7,4434
Lira Sterlina	0,62130
Corona svedese	9,6122
Franco svizzero	1,4682
Corona islandese	93,92
Corona norvegese	7,9985
Lev bulgaro	1,9465
Lira cipriota	0,57425
Corona ceca	33,620
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	255,24
Litas lituano	3,6166
Lat lettone	0,5609
Lira maltese	0,4040
Zloty polacco	3,7050
Leu romeno	28027
Tallero sloveno	220,1475
Corona slovacca	43,615
Lira turca	1438000
Dollaro australiano	1,7942
Dollaro canadese	1,4347
Dollaro di Hong Kong	7,0528
Dollaro neozelandese	2,1930
Dollaro di Singapore	1,6477
Won sudcoreano	1170,94
Rand sudafricano	8,5647

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A12047

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'importazione parallela della specialità medicinale «Zantac» nella forma e dosaggio 20 compresse 150 mg - Grecia.

Estratto decreto/IP n. 607 del 10 ottobre 2001

Titolare, specialità medicinale, Paese d'importazione, riconfezionamento secondario:

la società Programmi sanitari integrati S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via G. Lanza n. 3 - 20121 Milano, è autorizzata, mediante la procedura di importazione parallela ai sensi del decreto ministeriale 29 agosto 1997, a commercializzare quantitativi di specialità medicinale Zantac nella forma e dosaggio 20 compresse 150 mg, previa importazione di quantitativi del prodotto finito dalla Grecia, contraddistinti dal numero di registrazione 29337/3 - 12 - 96;

la società Programmi sanitari integrati S.r.l. è autorizzata a riconfezionare la specialità medicinale importata dalla Grecia, presso l'officina Depo Pack S.n.c. di Ruchti Rosa & C. sita in via per Origgio n. 112 - Caronno Pertusella.

Composizione: la composizione della specialità medicinale ZANTAC 20 compresse 150 mg, importata dalla Grecia, come risulta dalla comunicazione dell'autorità estera, è la seguente:

principio attivo: Ranitidina cloridrato 168,00 mg - Pari a Ranitidina 150,00 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina, magnesio stearato, metilidrossipropilcellulosa, titanio biossido, E 171, triacetina.

Confezione autorizzata, numeri di codice, classificazione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992;

La confezione importata dalla Grecia e autorizzata, il codice ad essa assegnato nonché la classificazione ai sensi della legge n. 539/1993, sono di seguito riportati:

ZANTAC 20 compresse 150 mg;

codice 035291018 (in base 10) 11NZWB (in base 32);

classificazione ai fini della fornitura: ricetta ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto:

Il presente decreto, che ha validità dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'importazione parallela.

01A11725

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vitamina C Roche»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 528 del 26 luglio 2001

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Durante 11, c.a.p. 20131, Italia, codice fiscale n. 00747170157.

Medicinale: VITAMINA C ROCHE.

Variazione A.I.C.:

modifica per il sovradosaggio (B13);

riduzione del periodo di validità (B11).

17. modifica delle specifiche relative al medicinale.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato: è autorizzata l'eliminazione del sovradosaggio di produzione per la sostanza attiva e modifica delle specifiche al rilascio e al termine del periodo di validità con conseguente riduzione del periodo di validità da cinque anni a tre anni relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 025116017 - 3 fiale 5 ml 500 mg;

A.I.C. n. 025116029 - 3 fiale 5 ml 1 g.

Inoltre, per adeguamento agli standard terms, la denominazione della confezione è così modificata:

A.I.C. n. 025116017 - «500 mg/5 ml soluzione iniettabile» 3 fiale;

A.I.C. n. 025116029 - «1 g/5 ml soluzione iniettabile» 3 fiale.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza riportata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11597

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Anti Acne Samil»

Estratto decreto n. 565 del 24 settembre 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società LPB Istituto Farmaceutico S.p.a., con sede in strada statale 233 (Varesina) km 20,5 - Origgio (Varese) - con codice fiscale n. 00738480151.

Medicinale: ANTI ACNE SAMIL.

Confezione: A.I.C. n. 020477028 - 2 flaconi polvere + 2 flaconi solvente.

È ora trasferita alla società:

MDM S.r.l., con sede in viale Papiniano n. 22/B - Milano, con codice fiscale n. 00421900283.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11600

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Amoxicillina Stada».

Estratto decreto n. 569 del 24 settembre 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Stada Arzneimittel AG, con sede in Stadastrasse 2-18 - 61118 Bad Vilbel - Germania.

Medicinale: AMOXICILLINA STADA.

Confezioni:

12 compresse filmate 1 g - A.I.C. n. 032314015;

1 flac polvere sospensione orale 80 ml - A.I.C. n. 032314027;

5 flac preparazione estemp 80 ml sospensione orale - A.I.C. n. 032314039,

è ora trasferita alla società EG S.p.a., con sede in via Scarlatti Domenico, 31 - 20124 Milano, codice fiscale n. 12432150154, con variazione della denominazione in: «Amoxistad».

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11602

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Viruxan»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 594 del 24 settembre 2001

Titolare A.I.C.: Sigma-Tau industrie farmaceutiche riunite S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Shakespeare, 47 - cap. 00144, Italia, codice fiscale 00410650584.

Medicinale: VIRUXAN.

Variazione A.I.C.: sostituzione degli accessori associati al medicinale (B3).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È approvata la sostituzione dell'attuale cucchiaino dosatore con un bicchiere a tazza in polipropilene con volume massimo indicato di 10 ml. Tale sostituzione è congrua rispetto alla posologia media che prevede la somministrazione di 10 ml per 3 volte al giorno relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 024055030 - SCIR. 120 ml 6 g.

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione della confezione già registrata di seguito indicata:

A.I.C. n. 024055030 - SCIR. 120 ml 6 g varia a: «5% sciroppo» flacone 120 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11598

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lortaan»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 599 del 24 settembre 2001

Titolare A.I.C.: Merk Sharp e Dohme (Italia) S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via G. Fabbroni, n. 6 - cap. 00191 Italia, codice fiscale 00422760587

Medicinale: LORTAAN.

Variazione A.I.C.: Aggiunta/Modifica (esclusa eliminazione) delle indicazioni terapeutiche.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione arteriosa, trattamento dell'insufficienza cardiaca, quando il trattamento con un ace inibitore non è tollerato o è controindicato. Non sono da trasferire ad una terapia con Lortaan i pazienti con insufficienza cardiaca che sono stati stabilizzati con un ace inibitore.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 029384017 - 28 compresse rivestite 50 mg.

Inoltre, per adeguamento agli standar terms, la denominazione delle confezioni autorizzate è così modificata:

A.I.C. n. 029384017 - «50 mg compresse rivestite» 28 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11596

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dai beni del demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Valle di Cadore

Con decreto interministeriale n. 1190 in data 4 settembre 2001, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico dello Stato - Ramo Difesa Esercito a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «Forte di Pian dell'Antro - Terreni ed edifici in località Venas» sito nel comune di Valle di Cadore (Bolzano), riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita 1109, foglio 11, mappali 213, 214, 216 e 267 ed al foglio 17, mappali 1 e 2 del N.C.T. per una superficie complessiva di mq 78.816.

01A11879

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Revoca di autorizzazione relativa alla gestione dei «Magazzini generali milanesi S.p.a.», in Limito di Pioltello

Con decreto ministeriale 3 ottobre 2001, alla società «Magazzini generali milanesi S.p.a.», con sede in Limito di Pioltello (Milano) - via Dante, 134 - viene revocata l'autorizzazione ad ivi gestire il magazzino generale e la società «Saima Avandero S.p.a.» con sede in Limito di Pioltello (Milano) - via Dante, 132/134 - è autorizzata a gestire il sopracitato magazzino generale.

01A11545

Revoca di autorizzazione relativa alla gestione dei «Magazzini generali novaresi S.r.l.», in Novara

Con decreto ministeriale 3 ottobre 2001, alla società «M.G.N. - Magazzini generali novaresi S.r.l.», con sede in Novara è revocata l'autorizzazione a gestire il magazzino generale sito in San Pietro Mosezzo (Novara) - via De Gasperi, 2 - per ragioni di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 6 del regio decreto-legge n. 2290/1926.

01A11546

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte» (Regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996).

Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha esaminato l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte», registrata con regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dal Consorzio valorizzazione e tutela Nocciola Piemonte IGP, con sede in Alba (Cuneo), corso Nino Bixio n. 51, mediante talune variazioni ed integrazioni al testo di detto disciplinare.

Considerato che le modifiche proposte non riducono il legame con l'ambiente geografico che ha rappresentato uno degli elementi sui quali ha trovato fondamento il riconoscimento comunitario e non compromette la qualità del prodotto ottenuto;

Considerato che il regolamento (CEE) n. 2081/92 prevede la facoltà, ai sensi dell'art. 9, da parte degli Stati membri di proporre modifiche ai disciplinari di produzione già approvati in ambito Comunitario;

Ritiene di dover procedere alla pubblicazione della proposta di modifiche nel testo di seguito riportato e di dover pubblicare altresì, per una migliore conoscenza degli operatori interessati, l'intero testo della proposta di disciplinare di produzione.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Ufficio tutela qualità dei prodotti agricoli - via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione, da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, prima della trasmissione della suddetta proposta alla Commissione europea.

A) PROPOSTA DI MODIFICHE AL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «NOCCIOLA DEL PIEMONTE» (Reg. della Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996).

Sono proposte le modifiche al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte», nel testo di seguito indicato:

Nel titolo del disciplinare, agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, anziché:

«Nocciola del Piemonte»,

leggi:

«Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte».

All'art. 1, anziché: «L'indicazione geografica protetta "Nocciola del Piemonte" è riservata ai frutti che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione»,

leggi:

«L'indicazione geografica protetta "Nocciola del Piemonte" o "Nocciola Piemonte" è riservata ai frutti in guscio, sgusciati e semilavorati che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione».

È altresì consentito l'utilizzo della indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte» nella designazione, presentazione e pubblicità dei preparati nei quali i prodotti di cui al comma 1 sono presenti in esclusiva, rispetto a prodotti dello stesso tipo, tra gli ingredienti caratterizzanti e tali da valorizzarne la qualità.

All'art. 3, pur restando invariata la delimitazione della zona di produzione, è stata riscritta l'elencazione dei comuni per le relative province, inserendovi anche la provincia di Biella, costituita successivamente al riconoscimento della I.G.P. «Nocciola del Piemonte» (vedi art. 3 del nuovo disciplinare riportato in seguito).

All'art. 4, primo comma, anziché:

«I sesti di impianto .... con una densità per Ha variabile tra le 250 e le 400 piante.»,

leggi:

«I sesti di impianto .... con una densità variabile tra le 200 e le 400 piante ad ettaro. Per gli impianti realizzati prima dell'entrata in vigore del decreto di riconoscimento 2 dicembre 1993 è consentita una densità massima di 500 piante ad ettaro.».

All'art. 4, secondo comma, anziché:

«La produzione unitaria massima consentita di «Nocciola del Piemonte» è fissata in 35 q.li/ha di coltura specializzata; nell'ambito di questo limite, la regione Piemonte, tenuto conto dell'andamento stagionale e delle condizioni ambientali di coltivazione, fissa annualmente entro il 15 agosto, in via indicativa, la produzione media unitaria della «Nocciola del Piemonte, e la data di inizio della raccolta, dopo aver sentito il parere delle organizzazioni professionali e degli enti ed istituti interessati.»,

leggi:

«La produzione unitaria massima consentita di «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte» è fissata in 3.500 kg/ha di coltura specializzata.

All'art. 5, anziché:

«Albo noccioleti - I noccioleti idonei alla produzione della «Nocciola del Piemonte» saranno inseriti in un apposito albo, attivato, aggiornato e pubblicato dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio.»,

leggi:

«Elenco noccioleti - I noccioleti idonei alla produzione della «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte» sono iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo di controllo di cui all'art. 9.».

Art. 7, comma 1, lettera *a)*, anziché:

«*a)* per prodotto in guscio: in sacchi di tessuto idoneo;»,

leggi:

«*a)* per prodotto in guscio: in sacchi di tessuto idoneo a tutti i livelli di commercializzazione o, eccezionalmente, allo stato sfuso nella sola fase di prima di commercializzazione intercorrente tra il produttore agricolo e il primo acquirente detentore del centro di lavorazione e/o confezionamento;».

Art. 7, comma 1, lettera *b)*, anziché:

«*b)* per prodotto sgusciato, in sacchi di carta o di tessuto idoneo o in scatole di cartone.»,

leggi:

«*b)* per prodotto sgusciato, semilavorato e finito: in confezioni idonee ad uso alimentare, anche a seguito della sua inclusione in cicli produttivi che ne valorizzino la qualità.».

Art. 7, comma 2, anziché:

«In tutti i casi i contenitori in cui avviene la commercializzazione dovranno essere sigillati in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del sigillo.»,

leggi:

«Il prodotto di cui alla lettera *b)* può essere commercializzato solo se preconfezionato o confezionato all'atto della vendita».

All'art. 7, comma 3, anziché:

«Sui contenitori stessi dovranno essere indicate, in caratteri di stampa delle medesime dimensioni, le diciture «Nocciola Piemonte» e «Indicazione geografica protetta», oltre agli estremi atti ad individuare:

nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore;

annata di produzione delle nocciole contenute;

peso lordo all'origine.»,

poiché tale comma, relativo all'etichettatura, viene riportato nell'apposito art. 8 del nuovo disciplinare,

leggi:

«Art. 8 - Etichettatura - comma 1 - Sulle confezioni devono essere indicate le diciture «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte» eventualmente seguita da «Indicazione geografica protetta» o «IGP», e il nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore. L'indicazione dell'annata di raccolta delle nocciole contenute è obbligatoria per il prodotto in guscio o sgusciato».

L'art. 7, comma 4:

«A richiesta dei produttori interessati può essere autorizzato un simbolo grafico relativo all'immagine artistica, eventualmente compresa la base colorimetrica, del logo figurativo o logotipo specifico ed univoco da utilizzare in abbinamento inscindibile con l'indicazione geografica.», è soppresso.

L'art. 8, comma 1:

«È fatto divieto di usare, con la denominazione di cui all'art. 1, qualsiasi altra denominazione ed aggettivazione aggiuntiva, fatta salva la menzione varietale "Tonda Gentile delle Langhe", è riportato all'art. 8, comma 3, del nuovo disciplinare.

L'art. 9:

«Chiunque produce, pone in vendita, o comunque utilizza per la trasformazione, con la denominazione «Nocciola Piemonte» un prodotto che non risponda alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione è punito a norma degli articoli 515 e 516 del codice penale e dell'art. 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.», è sostituito dal seguente testo:

«art. 9 - Organismo di controllo - I controlli di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 sono effettuati dall'Organismo di controllo autorizzato.».

B) PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «NOCCIOLA DEL PIEMONTE» O «NOCCIOLA PIEMONTE».

Art. 1

Nome del prodotto

L'indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte» è riservata ai frutti in guscio, sgusciati e semilavorati che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

È altresì consentito l'utilizzo della Indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte» nella designazione, presentazione e pubblicità dei preparati nei quali i prodotti di cui al comma 1 sono presenti in esclusiva, rispetto a prodotti dello stesso tipo, tra gli ingredienti caratterizzanti e tali da valorizzarne la qualità.

Art. 2.

Cultivar

La denominazione «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte» designa il frutto della cultivar di nocciolo «Tonda Gentile delle Langhe», coltivato nel territorio idoneo della regione Piemonte, definito nel successivo art. 3.

Art. 3.

Area di produzione

La zona di produzione della «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte» comprende il territorio della regione Piemonte atto alla coltivazione del nocciolo ed è così determinato:

provincia di Alessandria - intero territorio dei seguenti comuni:

Acqui Terme, Albera Ligure, Alessandria, Alfiano Natta, Alice Bel Colle, Altavilla Monferrato, Arquata Scrivia, Avolasca, Basaluzzo, Belforte Monferrato, Bergamasco, Berzano di Tortona, Bistagno, Borghetto di Borbera, Borgoratto Alessandrino, Bosco Marengo, Bosio, Brignano Frascata, Cabella Ligure, Camagna, Camino, Cantalupo Ligure, Capriata d'Orba, Carbonara Scrivia, Carentino, Carezzano, Carpeneto, Carrega Ligure, Carrosio, Cartosio, Casal Cermelli, Casaleggio Boiro, Casale Monferrato, Casasco, Cassano Spinola, Cassine, Cassinelle, Castellania, Castellazzo Bormida, Castelletto d'Erro, Castelletto d'Orba, Castelletto Merli, Castelletto Monferrato, Castelnuovo Bormida, Castelspina, Cavatore, Cellamonte, Cereseto Monferrato, Cerreto Grue, Cerrina, Conzano, Costa Vescovato, Cremolino, Cuccaro Monferrato, Denice, Dernice, Fabbrica Curone, Felizzano, Fresconalto, Francavilla Bisio, Frascaro, Frassinello Monferrato, Fresonara, Frugarolo, Fubine, Gabiano, Gamalero, Garbagna, Gavazzana, Gavi, Gremiasco, Grognardo, Grondona, Lerma, Lu, Malvicino, Masio, Melazzo, Merana, Mirabello Monferrato, Molare, Mombello Monferrato, Momperone, Moncestino, Mongiardino Ligure, Monleale, Montacuto, Montaldeo, Montaldo Bormida, Montechiaro d'Acqui, Montegioco, Montemarzino, Morbello, Mornese, Morsasco, Murisengo, Novi Ligure, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Orsara Bormida, Ottiglio, Ovada. Oviglio, Ozzano Monferrato, Paderna, Pareto, Parodi Ligure, Pasturana, Pecetto di Valenza, Pontestura, Ponti, Ponzano Monferrato, Ponzone, Pozzol Groppo, Pozzolo Formigaro, Prasco, Predosa, Quargnento, Quattordio, Ricaldone, Rivalta Bormida, Roccaforte Ligure, Rocca Grimalda, Rocchetta Ligure, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, San Cristoforo, San Giorgio Monferrato, San Salvatore Monferrato, San Sebastiano Curone, Sant'Agata Fossili, Sardigliano, Sarezzano, Serralunga di Crea, Serravalle Scrivia, Sezzadio, Silvano d'Orba, Solero, Solonghello, Spigno Monferrato, Spineto Scrivia, Stazzano, Strevi, Tagliolo Monferrato, Tassarolo, Terruggia, Terzo, Tortona, Treville, Trisobbio, Valenza, Vignale Monferrato, Vignole Borbera, Villadeati, Villalvernia, Villamiroglio, Villaromagnano, Visone, Volpedo, Volpeglino, Voltaggio.

provincia di Asti - intero territorio dei seguenti comuni:

Agliano, Albugnano, Antignano, Aramengo, Asti, Azzano d'Asti, Baldichieri, Belveglio, Berzano di San Pietro, Bruno, Bubbio, Buttigliera d'Asti, Calamandrana, Calliano, Colosso, Camerano Casasco, Canelli, Cantarana, Capriglio, Casorzo, Cassinasco, Castagnole delle Lanze, Castagnole Monferrato, Castel Boglione, Castell'Alfero, Castelletto Molina, Castello di Annone, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castelnuovo Don Bosco, Castel Rocchero, Cellarengo, Celle Enomondo, Cerreto d'Asti, Cinaglio, Cisterna d'Asti, Coazzolo, Cocconato, Colcavagno, Corsione, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cortiglione, Cossombrato, Costigliole d'Asti, Cunico, Dusino San Michele, Ferrere, Fontanile, Frinco, Grana, Grazzano Badoglio, Incisa Scapaccino, Isoia d'Asti, Loazzolo, Maranzana, Maretto, Moasca, Mombaldone, Mombaruzzo, Mombercelli, Monale, Monastero Bormida, Moncalvo, Moncucco Torinese, Mongardino, Montabone, Montafia, Montaldo Scarampi, Montechiaro d'Asti, Montemagno, Montiglio, Morasengo, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Passerano Marmorito, Penango, Piea, Pino d'Asti, Piovà Massaia, Portacomaro, Quaranti, Refrancore, Revignasco d'Asti, Roatto, Robella, Rocca d'Arazzo, Roccaverano, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, San Damiano d'Asti, San Giorgio Scarampi, San Martino Alfieri, San Marzano Oliveto, San Paolo Solbrito, Scandeluzza, Scurzolengo, Serole, Sessame, Settime, Soglio, Tigliole, Tonco, Tonengo, Vaglio Serra, Valfenera, Vesime, Viale d'Asti, Viarigi, Vigliano, Villafranca d'Asti, Villanova d'Asti, Villa San Secondo, Vinchio.

provincia di Biella - intero territorio dei seguenti comuni:

Biella, Bioglio, Borriana, Brusnengo, Camburzano, Candelo, Casapinta, Castelletto Cervo, Cavaglià, Cerreto Castello, Cerrione, Cossato, Crosa, Curino, Gaglianico, Lessona, Magnano, Masserano, Mezzana Mortigliengo, Mongrando, Mosso Santa Maria, Mottalciata, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Ronco Biellese, Roppolo, Sala Biellese, Sandigliano, Soprana, Sostegno, Strona, Ternengo, Tollegno, Torrazzo, Valdengo, Vallanzengo, Valle Mosso, Valle San Nicolao, Vigliano Biellese, Villa del Bosco, Viverone, Zimone, Zubiena, Zumaglia.

provincia di Cuneo - intero territorio dei seguenti comuni:

Aisone, Alba, Albaretto Torre, Alto, Arguello, Bagnasco, Bagnolo Piemonte, Baldissero d'Alba, Barbaresco, Barge, Barolo, Bastia Mondovì, Battifollo, Beinette, Belvedere Langhe, Bene Vagienna, Benevello, Bergolo, Bernezzo, Bonvicino, Borgomale, Borgo San Dalmazzo, Bosia, Bossolasco, Boves, Bra, Briaglia, Brondello, Brossasco, Busca, Camerana, Camo, Canale, Caprauna, Caraglio, Caramagna Piemonte, Cardé, Carrù, Cartignano, Casalgrasso, Castagnito, Castellar, Castelletto Uzzone, Castellinaldo, Castellino Tanaro, Castelnuovo di Ceva, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Cavallermaggiore, Ceresole d'Alba, Cerreto Langhe, Cervasca, Cervere, Ceva, Cherasco, Chiusa di Pesio, Ciglié, Cissone, Clavesana, Corneliano d'Alba, Cortemilia, Cossano Belbo, Costigliole Saluzzo, Cravanzana, Cuneo, Demonte, Diano D'Alba, Dogliani, Dronero, Envie, Farigliano, Faule, Feisoglio, Fossano, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Frassino, Gaiola, Gambasca, Garessio, Gorzegno, Gottasecca, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, Igliano, Isasca, La Morra, Lequio Berria, Lequio Tanaro, Lesegno, Levice, Lisio, Magliano Alfieri, Magliano Alpi, Mango, Manta, Marene, Margarita, Marsaglia, Martiniana Po, Melle, Moiola, Mombarcaro, Mombasiglio, Monastero di Vasco, Monasterolo Casotto, Monchiero, Mondovì, Monesiglio, Monforte d'Alba, Montà, Montaldo di Mondovì, Montaldo Roero, Montanera, Montelupo Albese, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Monteu Roero, Montezemolo, Monticello d'Alba, Morozzo, Murazzano, Narzole, Neive, Neviglie, Niella Belbo, Niella Tanaro, Novello, Nucetto, Ormea, Paesana, Pagno, Pamparato, Paroldo, Perletto, Perlo, Peveragno, Pezzolo Valle Uzzone, Pianfei, Piasco, Piobesi d'Alba, Piozzo, Pocapaglia, Polonghera, Priero, Priocca, Priola, Prunetto, Racconigi, Revello, Rifreddo, Rittana, Roaschia, Roascio, Robilante, Roburent, Roccabruna, Rocca Ciglié, Rocca de Baldi, Roccaforte, Mondovì, Roccasparvera, Roccavione, Rocchetta Belbo, Roddi, Roddino, Rodello, Rossana, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Saliceto, Salmour, Saluzzo, San Benedetto Belbo, San Damiano Macra, Sanfré, Sanfront, San Michele Mondovì, Sant'Albano Stura, Santa Vittoria d'Alba, Santo Stefano Belbo, Santo Stefano Roero, Scagnello, Serralunga d'Alba, Serravalle Langhe, Sinio, Somano, Sommariva del Bosco, Sommariva Perno, Torre Bormida, Torre Mondovì, Torresina, Treiso, Trezzo Tinella, Trinità, Valdieri, Valgrana, Valloriate, Valmala, Venasca, Verduno, Verzuolo, Vezza d'Alba, Vicoforte, Vignolo, Villanova Mondovì, Villar San Costanzo, Viola.

provincia di Novara - intero territorio dei seguenti comuni:

Agrate Conturbia, Ameno, Arona, Bellinzago Novarese, Boca, Bogogno, Bolzano Novarese, Borgomanero, Borgo Ticino, Briga Novarese, Cameri, Castelletto Sopra Ticino, Cavallirio, Colazza, Comignago, Cureggio, Divignano, Dormelletto, Fontaneto

d'Agogna, Galliate, Gattico, Ghemme, Gozzano, Gnignasco, Invonio, Lesa, Maggiora, Marano Ticino, Massino Visconti, Meina, Mezzomerico, Nebbiuno, Oleggio, Oleggio Castello, Paruzzaro, Pisano, Pogno, Pombia, Prato Sesia, Romagnano Sesia, San Maurizio d'Opaglio, Sizzano, Soriso, Varallo Pombia, Veruno.

provincia di Torino - intero territorio dei seguenti comuni:

Aglié, Albiano d'Ivrea, Alice Superiore, Almese, Alpignano, Andezeno, Arignano, Avigliana, Azeglio, Bairo, Balangero, Baldissero Canavese, Baldissero Torinese, Bollengo, Borgiallo, Borgofranco d'Ivrea, Borgomasino, Borgone di Susa, Bosconero, Bricherasio, Brozolo, Bruino, Brusasco, Bruzolo, Buriasco, Burolo, Busano, Bussoleno, Buttigliera Alta, Cafasse, Cambiano, Campiglione-Fenile, Candia Canavese, Canischio, Cantalupa, Caprie, Caravino, Carmagnola, Casal Borgone, Caselette, Castagneto Po, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Castiglione Torinese, Cavagnolo, Cavour, Chianocco, Chiaverano, Chieri, Chiesanuova, Chiomonte, Chiusa San Michele, Ciconio, Cintano, Cinzano, Coassolo Torinese, Coazze, Colleretto Castelnuovo, Colleretto Giocosa, Condove, Corio, Cossano Canavese, Cuceglio, Cumiana, Cuorgné, Exilles, Favria, Feletto, Fiano, Fiorano Canavese, Forno Canavese, Front, Frossasco, Garzigliana, Gassino Torinese, Germagnano, Giaveno, Givoletto, Gravere, Grosso, Inverso Pinasca, Isolabella, Issiglio, Ivrea, La Cassa, Lanzo Toninese, Lauriano, Lessolo, Levone, Loranzè, Lugnacco, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Lusiglié, Macello, Maglione, Marentino, Mathi, Mattie, Mazzé, Meana di Susa, Mercenasco, Moncalieri, Montaldo Torinese, Montalenghe, Montalto Dora, Monteu da Po, Moriondo Toninese, Nole, Nomaglio, Oglianico, Orio Canavese, Osasco, Ozegna, Palazzo Canavese, Parella, Pavarolo, Pavone Canavese, Pecco, Pecetto Torinese, Penosa Argentina, Perosa Canavese, Pertusio, Pinasca, Pinerolo, Pino Toninese, Piossasco, Piverone, Poirino, Porte, Pralormo, Prarostino, Prascorsano, Pratiglione, Quagliuzzo, Rivalba, Riva Presso Chieri, Rivara, Rivarolo Canavese, Rivarosso, Rocca Canavese, Roletto, Romano Canavese, Rosta, Rubiana, Rueglio, Salassa, Salerano Canavese, Samone, San Benigno Canavese, San Colombano Belmonte, San Didero, Sangano, San Germano Chisone, San Giorgio Canavese, San Giorgio di Susa, San Giusto Canavese, San Martino Canavese, San Mauro Torinese, San Pietro Val di Lemina, San Ponso, San Raffaele Cimena, San Sebastiano da Po, San Secondo di Pinerolo, Sant'Ambrogio di Torino, Sant'Antonino di Susa, Santena, Scarmagno, Sciolze, Settimo Rottaro, Settimo Vittone, Strambinello, Strambino, Susa, Torino, Torre Canavese, Trana, Trofarello, Vaie, Val della Torre, Valgioie, Vallo Torinese, Valperga, Varisella, Vauda Canavese, Verrua Savoia, Vestigné, Vialfré, Vidracco, Villanova Canavese, Villarbasse, Villar Dora, Villar Fioccardo, Villar Perosa, Villastellone, Vistrorio, Volpiano.

provincia di Vercelli - intero territorio dei seguenti comuni:

Alice Castello, Borgosesia, Cellio, Gattinara, Ghislarengo, Lenta, Lozzolo, Moncrivello, Roasio, Serravalle Sesia, Valduggia.

Art. 4.

Produzione

Le condizioni ambientali di coltura dei noccioleti destinati alla produzione di «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte» devono essere quelli tradizionali della zona e comunque atte a conferire al prodotto che ne deriva le specifiche caratteristiche di qualità. I sesti di impianto e le forme di allevamento devono essere quelli in uso generalizzato e riconducibili alla coltivazione a cespuglio ed, eccezionalmente, «monocaule», con una densità variabile tra le 200 e le 400 piante ad ettaro. Per gli impianti realizzati prima dell'entrata in vigore del decreto di riconoscimento 2 dicembre 1993 é consentita una densità massima di 500 piante ad ettaro. Le cure colturali ed i sistemi di potatura e di raccolta devono essere quelli generalmente usati e, in special modo per i nuovi impianti, devono essere atti a non modificare le caratteristiche dei frutti.

La produzione unitaria massima consentita di «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte» è fissata in 3.500 kg/ha di coltura specializzata.

La eventuale conservazione della «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte», al fine di dilazionare la commercializzazione, deve essere effettuata secondo i metodi tradizionali.

Art. 5.

Elenco noccioleti

I noccioleti idonei alla produzione della «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte» sono iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo di controllo di cui all'art. 9.

Art. 6.

Caratteristiche

La «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte» deve rispondere alle seguenti caratteristiche merceologiche:

forma della nocula: sub-sferoidale o parzialmente sub-sferoidale, trilobata;

dimensioni non molto uniformi, con calibri prevalenti da 17 a 21 mm;

guscio di medio spessore, di color nocciola mediamente intenso, di scarsa lucentezza, con tomentosità diffuse all'apice e striature numerose, ma poco evidenti;

seme di forma variabile (sub-sferoidale, tetraedrica e, talvolta, ovoidale); colore più scuro del guscio; per lo più ricoperto da fibre, con superficie corrugata e solcature più o meno evidenti; dimensioni più disformi rispetto alla nocciola in guscio; perisperma di medio spessore, ma di eccellente distaccabilità alla tostatura; tessitura compatta e croccante; sapori ed aromi finissimi e persistenti; resa alla sgusciatura variabile, ma comunque compresa tra il 40% ed il 50%.

Art. 7.

Commercializzazione

La commercializzazione della «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte» deve avvenire secondo le seguenti modalità:

a) per prodotto in guscio: in sacchi di tessuto idoneo a tutti i livelli di commercializzazione o, eccezionalmente, allo stato sfuso nella sola fase di prima di commercializzazione intercorrente tra il produttore agricolo e il primo acquirente detentore del centro di lavorazione e/o confezionamento;

b) per prodotto sgusciato, semilavorato e finito: in confezioni idonee ad uso alimentare, anche a seguito della sua inclusione in cicli produttivi che ne valorizzino la qualità.

Il prodotto di cui alla lettera *b)* può essere commercializzato solo se preconfezionato o confezionato all'atto della vendita.

Art. 8.

Etichettatura

Sulle confezioni devono essere indicate, le diciture «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte», eventualmente seguita da «Indicazione geografica protetta» o «IGP», e il nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore. L'indicazione dell'annata di raccolta delle nocciole contenute è obbligatoria per il prodotto in guscio o sgusciato.

Deve figurare inoltre la dizione «Prodotto in Italia», per le partite destinate all'esportazione.

È fatto divieto di usare, con la denominazione di cui all'art. 1, qualsiasi altra denominazione ed aggettivazione aggiuntiva, fatta salva la menzione varietale «Tonda Gentile delle Langhe».

Art. 9.

Organismo di controllo

I controlli di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 sono effettuati dall'Organismo di controllo autorizzato.

01A11603

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 348, recante «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 248 del 24 ottobre 2001).

Nell'art. 11, comma 6, del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, riportato a pag. 44, prima colonna, al penultimo rigo, dove è scritto: «... dei princìpi generali di *compatibilità* pubblica desumibili dal presente regolamento.», leggasi: «... dei princìpi generali di *contabilità* pubblica desumibili dal presente regolamento.».

01A11878

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651255/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.